



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Avvertenze Di Monsig. Illustriss. Cardinale di S. Prassede Arciuescouo di
Milano.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

AVVERTENZE DI MONSIG.
Illustris. Cardinale di S. Prassede
Arciuefcouo di Milano.

A i Cōfessori della Città, e Diocese sua.

Accioche li Cōfessori amministri
no il Sacramento della penitenza,
con quel frutto ch'esso può fare nelli pe-
nitenti, che è la vera emendatione del-
la vita; & non manchino in negotio di
tanta importanza con carico delle pro-
prie conscienze, della debita diligenza;
come è da temere grandemente, che in
questo siano colpeuoli molti, vedendofi
vniuersalmente così poca emendatione
in quelli, che tanti e tanti anni sono ve-
nuti a questo Sacramento: habbiamo
messo insieme tutti gli ordini, & auuer-
tenze nostre già in diuerse occasioni so-
pra questo date, & aggiunte alcune, che
habbiamo giudicato vtili, e necessarie
a questo effetto.

Però li esortiamo nelle viscere del no-
stro Signor Giesu Christo, che come ri-
cerca il debito dell'officio e vocatione
loro, in questa materia e negotio così
importante alla salute dell'anime, vogli-
no con ogni diligenza cooperare, e pro-
mouere l'intentione nostra, d'incamina-
re questo popolo che il Signore ci ha da-
to a reggere nella via della salute.

Niuno Sacerdote secolare, ò regolare
s'intrometta a ministrare il sacramento
della penitenza, se non ha l'approuatio-
ne e licenza da noi in scritto, come ordi-
na il Concilio di Trento; perche altramente
incorrerebbe ipso facto in scom-
municatione, per decreto del primo Cō-
cilio nostro Prouinciale, e consequente-
mente celebrando poi, in irregolarità.

Guardisi ciascuno di non ingannarsi in
questo, sotto pretesto che li confitenti
siano putti, perche facilmente può acca-
dere, che in molti di loro, quantunque
siano di poca età, si trouino peccati mor-
tali. Nè meno s'inganni sotto pretesto
di necessità, pigliando per necessità ogni
forte d'infermità; nè anco le graui e pe-
ricolose, quando si può hauer ricorso al
proprio Curato, ò altro Cōfessore da
noi approuato.

Nè si deue introuere, quantunque ha-

ueffe il consenso del Curato di quel pe-
nitente, ò de nostri Vicarij Foranei, se
essi non haueffero special facultà da noi
di poter concedere questa licenza.

Quelli Sacerdoti che hauerāno licēza
da noi di poter confessare, con limita-
tione di certo tempo, di certo luogo,
ouero di certa sorte di persone, auuer-
tischino di non eccedere la forma della
licenza che gli è stata concessa.

Tutti li Superiori de regolari quan-
to prima ci daranno la lista de suoi Cō-
fessori approuati, che di presente sono
nella Città, & Diocese, col nome e co-
gnome, e patria. E perche spesse volte
occorre, che per le loro obedienze si
mutano; per tanto daranno a noi la su-
detta lista due volte l'anno; vna volta
la prima settimana dell'Aduento, & l'al-
tra la prima di Quaresima.

Nè quelli Cōfessori che sono nella dio-
cese, recusino di esibire a i Curati, ò a i
Vicarij Foranei di quei luoghi oue stan-
no, la fede della loro approbatione al-
le confessioni ogni volta che ne faranno
richiesti.

Nelle Chiese ancora, doue sono più Cō-
fessori, si terrà alla porta della Sacristia
vna tavoletta ò lista de Cōfessori di
quella Chiesa da noi approuati, mutan-
dola di tempo in tempo, secondo che si
muteranno essi Cōfessori.

I Cōfessori, che haueranno da noi
facultà di assoluere da censure, e casi ri-
seruati, la vno con moderatione in edi-
ficatione, e non in destruttione: perciò
quando giudicheranno, che ritorni in
vtilità & aiuto del penitente incorso in
alcuno di essi, mandarlo da noi, siano
auuertiti a farlo.

Tutti li Cōfessori, quantunque da
noi admessi per idonei, nondimeno per
li molti casi che alla giornata occor-
rono a' penitenti, che sogliono essere spes-
se volte difficili, auuertischino di hauer
continuamente per le mani alcuni buo-
ni & approuati Autori di casi di con-
scienza; e quando essi soli non fossero
sufficienti col proprio studio a risoluer-
li, habbino ricorso a persone più intel-
ligenti e versate in dette materie.

Però sappino, che a questo effetto noi
habbiamo dato cura e carico particola-

Si dia la
lista de
Cōfessori
regolari
all'Arci-
uefcouo.

Licenza de
casi riserva-
ti come si
debbiate

Studio de
Cōfessori
ne' casi di
conscienza

Niuno con-
fessi senza
facultà del
l'Arciuefcouo.

Seffi 23. de-
cret. de re-
forma. c. 15.
Tit. quz per
tin. ad sacr.
penit. §. Qui
Parochiale,
pag. 11.

re al Penitenciero maggiore della Chiesa nostra Metropolitana, di consultare, e discutere diligentemente con Theologi, e Canonisti, i dubii che in materia de' casi di coscienza occorrono nella nostra Diocesi; e dopoi d'hauer partecipato con noi le cose più graui, dar la risoluzione di essi à quelli che la ricercheranno.

Esaminino ancora bene le proprie forze, e scienza, e non s'ingeriscano a sentire confessioni di persone, che dubitano che siano inuolti in casi, che non si sappiano essi risolvere.

Habbino buona notizia delle censure, e casi riseruati, e particolarmente della Bolla in Cœna Domini; & medesimamente leggano spesso li Canon penitenciali, & queste nostre auuertenze.

Confessori sano di buona vita.

Conciosia cosa che chi ministra qual si uoglia Sacramento in peccato mortale, pecca mortalmente, per questo deuono li Confessori diligentemente auuertire, di non andare a sentire le confessioni ritrouandosi in qualche peccato mortale; e molto meno trouandosi legati in qualche censura Ecclesiastica.

Anzi il zelante Confessore, e desideroso di aiutar l'anime, e d'indirizzarle nel le virtù Christiane, e dargli li rimedii spirituali per vscir dal peccato, & insegnarli a conoscere le astutie del nemico della nostra salute, e finalmente di spogliare il penitente dell'huomo uecchio, & vestirlo del nuouo, e formare in esso vn perfetto Christiano; non si deue contentare di andare ad amministrare questo Sacramento senza peccato mortale: ma conoscendo, che per i sopradetti effetti importa molto praticar prima in se stesso, quel che desidera in altri; perche più mouono gli esempi che le parole; nè si può bene insegnar ad altri la virtù che non si ha; per tanto deue hauer grandissimo desiderio di perfettion propria, & eccittarsi nelle virtù necessarie per acquistarla.

E perche quando si ammettono Regolari alle confessioni, solamente sono esaminati della sufficienza e dottrina, essendo che per lo più non possiamo noi hauer certa notizia della bontà de i loro costumi: per questo incaricamo la con-

scienza de i loro Superiori, che non ci propongano a questo ministerio se non persone che siano di bontà e virtù tale, che possano degnamente amministrare questo Sacramento: di che ci faranno fede in scritto, nè senza essa noi gli admitteremo.

Siano pronti à vdir le confessioni, e si guardino non solamente di mandar indietro per fuggire la fatica, quelli che vengono per confessarsi; ma nè pur mostrino con cenno ò parole di ascoltarli mal volentieri: anzi faccino sì, che i loro penitenti sappino, che essi sentono consolatione e piacere de simili fatiche per beneficio loro.

Per questa causa, & accioche li penitenti non si scusino di non essersi confessati, massime à tempi debiti, per non hauere hauuto commodità di Confessori; auuertiscano li Confessori, ancorche altrove siano chiamati à Funerali, & altri officii, di non intermettere se non per causa necessaria, il confessare nelli tempi, ne i quali sogliono essere più frequenti le confessioni; specialmente per otto ò più giorni innanzi la Natiuità di nostro Signore, nella Quaresima, massime dal mezzo di essa fino a tutta l'ottaua di Pasqua alcuni giorni tempo di Giubilei, & altre feste, & solennità, nelle quali ordinariamente il popolo, ò tutto, ò parte suole confessarsi.

Desideriamo anco, che li Superiori de' Regolari auuertiscano a questo, procurando che nelli sopradetti tempi siano nelle loro Chiese quel maggior numero di Confessori dotti, e timorati di Dio, & da noi approuati, che sia possibile.

Li Confessori Regolari quando saranno chiamati à confessare infermi, se la necessità del tempo non persuade altro, s'informino dal proprio Curato dello stato e conditione dell'infermo; acciò possino attendere diligentemente al scarico delle conscienze di quello, massimamente in quell'ultimo punto, del quale grandemente dipende la salute ò perditione eterna di quell'anima: & se non hauerà hauuto tempo di farlo prima, veda almeno di farlo doppo essa confessione quanto prima, perche e lui, & il Curato possano meglio satisfare.

Alcune cose da osservarsi nella confessione de gl'infermi.

ciascuno al loro officio, in aiuto spirituale di quell'infermo.

Il Confessore che hauerà amministrato il Sacramento della penitenza a qualche infermo, sia pronto a sottoscrivere la fede secondo la forma stampata d'auerlo confessato, acciò che li Medici non abbandonino la sua cura, conforme alla Bolla di Pio Quinto di santa memoria & al Decreto del primo Concilio nostro Prouincial. ouero della negligenza loro in sottoscrivere dette fedi non pigliano occasione di escusarsi dall'osseruauza della sopradetta Bolla, e Decreto.

Tit. quæ per
vin. ad sacr.
p. c. vi. sup.

In che luoghi, & a che hore si debbiano vdir le confessioni sì ò no.

Non confessi in casa di Laici, huomini ò donne di qual si voglia qualità, se non in caso d'infermità; & in tal caso confessando donne, tenga l'uscio aperto; si che possi esser veduto da quelli che stanno nella stanza più vicina.

Fuori del caso sudetto, non ascolti mai le confessioni delle donne, ancorchè solamente volessero riconciliarsi, se non in Chiesa, e nelli confessionali; nè prima che si leui, nè dopò che tramonti il Sole.

In essi confessionali ordinariamente ascolterà anco le confessioni de' gli huomini che vdirà in Chiesa.

Numero, forma, e luogo de' confessionali.

Per questo siano in tutte le Chiese confessionali corrispondenti al numero de' Confessori che sogliono esser ordinariamente in ciascuna di esse, & siano della forma che habbiamo ordinato vniuersalmente.

Siano posti detti confessionali in luogo della Chiesa talmente aperto, che da ogni parte si veggano: e se con questo si può insieme fare, che siano in luogo doue habbiano qualche riparo, che mentre alcuno si confessa, impedisca gli altri d'accostarfi troppo vicino al confessionale, si faccia; altramente doue è questo abuso, sarà officio del Confessore leuarlo, con fare scostare le genti troppo vicine, prima che si metta a sedere nel confessionale, & anche mentre ascolterà le confessioni, se l'occasione lo ricercherà.

Intentione, o preparatio-
ne de' confessori prima di vdir le confessioni.

Deue il Confessore talmente ordinare, e regolare la sua intentione in amministrare questo Sacramento, che non si muoua per rispetto alcuno temporale,

ma per sola gloria di Dio, e desiderio della salute delle anime; per tanto ogni volta che sarà chiamato, ò si metterà a vdir le confessioni, alzando la mente al Signor Dio, indirizzi attualmente la sua intentione a questo fine, considerando attentamente che vada a lauar quei peccati nel pretiosissimo sangue del nostro Salvatore Gesu Christo.

Et perche sono molti pericoli nell'amministrare questo Sacramento, cioè, ò di errare nella decisione de' casi & oblighi che occorrono, ò di dare il beneficio dell'assolutione a quelli che ne sono indegni, ouero di restare in qualche modo con l'anima sua macchiata, sentendo molte immòditie d'altri; per tanto non deue mai il Sacerdote andare ad vdir confessioni, che prima con alcuna breue oratione secondo la commodità, non di mandì lume e gratia al Signore di non commettere alcun errore; e di lauar talmente le macchie dell'anime d'altri, che non imbratti la sua.

Insieme preghi per la vera conuersione di quelli, de quali è per vdir la confessione: Per questa causa ogni Confessore habbia scritto presso di se gl'infrascritti versiculi del Salmo 50. & l'oratione anticamente vsata nella Chiesa, e ne sia anco affissa copia nella Sacristia d'ogni Chiesa doue siano Confessori, & vn'altra copia sia affissa dentro alli confessionali, acciò che auanti il confessare li Sacerdoti dichino questa, ò qualch'altra, conforme alla diuotione di ciascuno.

Ps. Cor mundum crea in me Deus.
R. Et spiritum rectum innoua in visceribus meis.

V. Ne proiecias me a facie tua.

R. Et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

V. Redde mihi lætitiã salutaris tui.

R. Et spiritu principali confirma me.

V. Docebo iniquos vias tuas.

R. Et impii ad te conuertentur.

V. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis meæ.

R. Et exaltabit lingua mea iusticiã tuã.
Oratio.

Domine Deus omnipotens, propitius esto mihi peccatori, vt dignus possim tibi gratias agere; qui me indignum

gnum propter tuam magnam misericordiam ministrum fecisti officij sacerdotalis, & me exiguum humilemque, mediatorem constituiti ad orandum & intercedendum ad Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum pro peccatoribus, & ad poenitentiam reuertentibus. Ideoque dominator Dominus, qui omnes homines vis saluos fieri, & ad agnitionem veritatis venire, qui non vis mortem peccatorum, sed vt magis conuertantur, & viuant; suscipe orationem meam, quam fundo pro famulis & famularibus tuis, qui ad poenitentiam venerunt; vt desiliis spiritum compunctionis; respiciant a diaboli laqueis quibus adstricti tenentur, vt ad te per dignam satisfactionem reuertantur. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum &c.]

Li Sacerdoti secolari ascoltaranno le confessioni, ancor che de gl'infermi, e nelle case loro, con la corta, e con la stola. Non ascoltino senza nostra speciale licenza nella Città, ò de nostri Vicarij Foranei nella diocesi, dopò la Domenica delle Palme fino a tutto il giorno di Pasqua inclusiuè, le confessioni, se non di quelli che saranno confessati di poco prima, ò almeno dopò la Quinquagesima precedente, eccetto in caso d'infermità; e gl'altri tutti siano rimessi a confessarsi dopò Pasqua dentro dell'ottaua, conforme all'ordine dato da noi alli Curati, per le cause contenute in esso.

Vedendo che alcuno senza giusta causa lascia il suo ordinario Confessore, che era più atto ad aiutarlo nella via della sua salute, procuri con buon modo di rimandarlo a esso, biasimando questa pernicioza negligenza che hanno le persone, di non eleggere vn Confessore ordinario spirituale, & intelligente; e la dannosa, e nociua frequente mutazione di essi: perche si come li medici corporali, che hanno prattica e cognitione della natura e complessione de gli infermi, non si mutano facilmente, perche essi fanno meglio applicare li rimedii necessarii al suo male; così li penitenti non deuono lasciare quel medico spirituale, il quale conoscendo li suoi bisogni gli può applicare più opportuni & vtili rimedii.

Ma se per qualche buon rispetto admette alla confessione persona, che hauea continuato per alcun tempo a confessarsi con vn'altro buono e zelante Confessore, sarà molto vtile farlo con participatione di esso, ò almeno far che il penitente habbia da lui buona licenza.

Li Confessori, massime quelli che confessano nelle terre della diocesi, cerchino d'intenderli bene con li Curati di quei luoghi, doue ò per hauer monasterii, ò per predicare, ò per qualche altra occasione confessano; di modo che non assoluino quelli, che per viuere scandalosamente, e perseverare nello stato di peccato, ò per hauer obligo di sodisfare a penitente pubbliche, legati pii, e similitose, non farebbono assolti da i Curati, se prima non satisfacessero a questi loro oblighi: & a questo fine deuono li Superiori de regulari spesso volte ammonire li suoi Confessori, essortadoli a questa santa vnione in edificazione delle anime: auuertendoli ancora, che occorrendo nella risoluzione di qualche caso alcuno disparere tra loro, e Curati, si gouernino con tal prudenza, che non venga a notitia de Laici, e ricorrano a noi per la decisione.

Siano auuertiti di non admettere alla confessione quelli, che non verranno a quella con la debita interiore & esteriore preparatione; ammonendoli con parole caritative secondo la capacità di ciascuno, che uadino prima a prepararsi conuenientemente, e poi tornino. Njun Confessore dunque ascolti confessioni di donne che vengono per confessarsi con ricci, suco, belletti, pendenti da orecchie, uani ornamenti, ò vesti d'oro, ritagli, ricami, ò altri simili sfoggiamenti, & in somma che non siano vestite con habito modesto, e semplice, e che non habbiano il capo velato condecientemente, ò con velo che non sia notabilmente trasparente, ò panno di lino, ò lana, ò almeno zendale di colore modesto, come conuiene alla riuerenzia che si deue a questo Sacramento, & alla cognitione, e contritione, con le quali si deue andare a presentarsi innanzi al tribunale e giudicio del Signore, e come reo di mandargli misericordia e perdono.

Confessori s'intendano e siano vniti con i Curati.

Non s'ascoltino le confessioni di chi non è preparato, interiore, & esteriormente. Difetto di preparatione esteriore.

Habito de Confessori.

Non si odano le confessioni la settimana santa.

Si effortino i penitenti a non lasciare il solito Confessore.



Il medesimo si offerui con gli huomiui, cioè di non admettere alla confessione quelli che vengono vestiti con vani ornamenti d'oro e d'argento, ritagli, sfoggiamenti di berette, con armi, & altri simili cose.

Bifetto di preparatio-
ne interiore

Ricercarano con molto maggior diligenza la preparatione interiore, che è necessaria a quelli che vengono a questo Sacramento. la quale preparatione consiste in hauer fatta buona e diligente esaminatione de suoi peccati, e procurato d'hauer quel dolore, che giustamente si deue, con fermo e risoluto proposito di soddisfare al passato, & emendarli per l'auenire.

Quelli dunque, ne quali scorderano che non vi sia tal preparatione, cercherà con ragioni farli capaci, che tornino e s'appar ecchino debitamente.

Li segni, per li quali si potrà da principio conoscere, che vengono senza debita preparatione, sono.

Se vengono alla confessione immediatamente, partendosi da qualche occupazione temporale, senza esser stato per qualche spatio di tempo in oratione; ouero se si vede, che non hanno alcuna cognitione de i peccati commessi; ouero se già il Confessore certamente, che tuttauia perseverano in essercitij illiciti, ò che hanno in se qualche peccato, ouero occasione manifesta induitiua a peccato, nè hanno intentione di lasciarla; ò se potendo restituir la robba d'altri, non la restituiscono.

Ha però da auuertire il Confessore, che quando vede che li penitenti hanno fatto dal canto loro qualche diligenza per prepararsi a confessarsi debitamente, & nondimeno ò per l'incapacità loro, ò per altro, non gli pare che habbino la necessaria dispositione; deue supplire esso, procurando d'indurli alla contritione de suoi peccati, con mostrare la brutezza della colpa, la grauità d'essa per esser contra Dio, l'infinito danno dell'eterna dannatione, che per essa s'incorre; & con questo veda d'indurli e disporli di modo, che di tutti e ciascu peccato mortale sia almeno così attrito, che possa sicuramente dargli l'assolutione.

Oltre di questo instruirà diligentera-

te li penitenti secondo il bisogno di ciascuno, & massime quelli che di raro si confessano, della dispositione e modo di confessarsi; particolarmente inculcando l'importanza della integrità della confessione, & delle altre circostanze requisite a essa.

E santa vsanza di far venire li putte putte, quantunche non passino cinque ò sei anni, a vno a vno innanzi al Confessore, accioche comincino, & a poco a poco vadino instruendosi & introducendo si nella cognitione, & poi nell'uso di questo Sacramento: deuno nondimeno i Sacerdoti esser auuertiti, di non dare l'assolutione sacramentale a quelli, ne quali non si vede materia d'assolutione, nè tanto uso di ragione, che si possa giudicare che siano capaci di questo Sacramento: & vsaranno particular diligenza d'instruire li putti e putte, come sono arriuarii alli sette, ò otto anni, secondo la capacità loro, della necessità e virtù di questo Sacramento, e modo di venire ad esso.

Ascoltando il Confessore le confessioni d'alcuni putti ò putte peruenuti all'età di dieci in dodici anni, li quali il Confessore conosca capaci di presto poter essere habilitati a riceuere la santissima Communione; non lasci, che per negligenza sua, ò de padri, ò madri, procedano più oltre senza godere di questo spirituale tesoro; ma quanto prima diligentemente li instruisca delle cose necessarie, per poter riceuere degnamente il Santissimo Sacramento, e delli innumerabili frutti che da esso si cauano, e con quanta humiltà, riuerenza, e purità di coscienza si deue riceuere: & dopò hauerli prima confessati tre ò quattro volte, ò gli amministri lui la santa Communione, ò gli ne faccia fede da esibire al Curato, perche li admetta poi alla Communione Paschale; ò veramente li faccia la fede, che sono intruati & idonei per riceuerla, e li rimetta al Curato. Nel principio della confessione innanzi che il penitente cominci a dir i suoi peccati, deue il Confessore (massime cò persone rozze, ouero che rare volte si confessano) premettere alcune interrogazioni, per saper meglio governarsi

Osserua-
ni nelle co-
fessioni de
putti o puo-
te.

Interroga-
zioni da fa-
re nel prin-
cipio della
confessione

con

con lui: & sono le infraferitte.

Prima se non conosce, che il penitente sia di quelli, che egli ha facoltà di poter confessare, lo ricerchi di ciò; & trouando che non sia, lo rimetta a chi lo può confessare.

Et quando sia di quelli, & nondimeno non habbia cognitione del penitente, lo interroghi del suo stato, conditione, professione, arte, ò esercizio che fa.

Gli domanderà, quanto tempo è che nõ si sia confessato, ricordandogli il grandissimo frutto, che si caua dal confessar si spesso.

Se ha fatto la penitenza impostagli.

Se sà gli articoli della fede, e li precetti del Signore, e della Santa Chiesa: & nõ sapendoli, si gouernerà cõforme a quello che si dirà più a basso.

Se ha vsato in esaminare la sua coscienza la debita diligenza; la quale deue esser tanta, quanta si suol mettere in negotio importantissimo, essendo veramente tale andar a questo Sacramento.

In questa occasione secondo che vedrà esser bisogno, lo instruirà anco come debba fare l'examine della coscienza, per ridursi a memoria tutti li peccati cõ messi con le loro circostanze; cioè che vada tra se stesso discorrendo la sua vita; Prima quanto alla diuersità delle età, cioè pueritia, giouentù, &c.

Secondariamente quanto alla diuersità de stati, nelli quali si sia trouato; come sarebbe prima che si maritasse, poi nel matrimonio, &c.

Terzo quanto a gli accidenti diuersi di prosperità, & aduersità, e di sanità, & infermità; li varij tempi, li diuersi officij che ha esercitato; le compagnie che ha tenuto; li luoghi, paesi, e case, doue è stato, & ha conuersato; finalmente in tutte queste cose ricerchi, se ha peccato col cuore, con la lingua, ò con l'opere.

L'aui si parimente delle conditioni, che si ricercano alla buona confessione, dichiarandogli le con la maggior breuità e facilità che sia possibile: e potrà ridurre a quattro ò cinque più principali, quelli sedici che soglionu mettere li Dottori, comprese in questi versi.

Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis,

Atque frequens, nuda, & discreta, libes, verecunda,

Irtegra, secreta, & lachrymabilis, accelerata,

Fortis, & accusans, & sit parere parata.

Gli dimanderà, se sà di esser incorso in qualche caso riservato, ouero in qualche scomunica; ouero se sà di hauere qual si voglia altro impedimento, per il quale egli non lo possa assoluere: e trouando all'hora, ò nel corso della confessione tal impedimento, non proceda più oltre; ma auisi il penitente, che non può essere da lui assoluto; & essendo nella Città, che gli è necessario presentarsi innanzi a noi, ò al Penitentiero maggiore della Chiesa nostra Metropolitana, ò altro a chi sia da noi data facoltà di assoluere in simile caso: ma quando per qualche rispetto giudicasse il Confessore, non conuenire che si presenti il penitente, venga lui per le facoltà dal Penitentiero, ò da noi.

Se il penitente è fuori della Città, & il caso è tale, che possa esser subdelegato il Confessore istesso ad assoluerlo dal nostro Vicario foraneo, ò altro delegato da noi in quelle parti per simili occorrenze de casi riservati; procuri la facoltà opportuna, altrimenti rimetta il penitente ad essi, eccetto se nè loro anco hauessero da noi facoltà di tale assoluzione de casi riservati, ò questo caso non fusse compreso nelle loro facoltà; & all'hora potendo il penitente venire a Milano, l'essortirà farlo; non potendo, pigli da lui licenza di scriuere, ò dire il detto caso a noi, ò al Penitentiero maggiore, per hauer la potestà di assoluere: & occorrendo per questo di scriuere, lo faccia con prudenza, e maggior cautela che sarà possibile, acciò che il caso non venga a notizia d'altri: e quando la cosa fusse di tal importanza, che se la lettera si perdesse, ò fusse intercetta, portasse notabile pregiudicio al penitente; lo faccia venire in persona a Milano, quando però non paresse al Confessore di venir lui medesimo.

In tali casi farà bene, che ricorra, ò indirizzi i penitenti più tosto dirittamente al Penitentiero maggiore, che altroue;

N perche

perche egli è specialmente deputato da noi con ampla facultà ancora di subdelegare altri, in tutti i bisogni che occorrono per l'assoluzione de casi riseruati; & doue anche non potesse lui, ha da noi ordine di procurar presso à noi, ò doue sia necessario, ogni opportuno aiuto in simili bisogni.

Aduerta, che se trouasse il penitente legato di qualche scomunica, l'instruisca quanto sia graue la pena della scomunica, & quanto pericolo sia perseverare in quella, & con quanta diligenza si deue fuggire, il che farà mostrandogli gli effetti d'essa.

Interroghi, se sa alcuno heretico, ò sospetto di heresia, ò altra simile cosa, quale habbia da denunciare per vigore de nostri editti, ò del Padre Inquisitore; e trouando che habbia tale obbligo, lo faccia soddisfare: & se hauesse per colpa sua passato il termine che si dà à fare dette denuncie, dopò di hauer hauuto notitia del heretico ò sospetto, lo faccia ancora procurar di hauer licenza di essere assoluto, per non hauer denunciato à tempo.

Deue fare quelle interrogazioni delle confessioni passate, che sono necessarie per conoscere, se fusse incorso in alcun caso, per il quale fussero state nulle; & però si douessero reiterare; come farebbe, si fosse confessato da chi non hauesse potestà di assoluerlo; ò da chi non hauesse usata la forma legitima dell'assoluzione; ò da Sacerdote tanto ignorante, che non intendesse, ò sapesse le cose che sono necessarie per amministrare questo Sacramento; ouero se egli hauesse scientemente tacuto qualche peccato mortale, ò diuisa la confessione, dicendo à vn Confessore vna parte de suoi peccati, & à vn'altro l'altra; ouero se si fosse confessato senza hauere alcun dolore de suoi peccati, ò senza proposito di emendarli; ouero senza usare diligenza di sorte alcuna per ricordarsi de' peccati.

E perche per i più si suole usare molta negligenza in far le confessioni come si deue, massime nel tempo che la persona non viue in timor di Dio, & ha pochissima ò niuna cura dell'anima sua,

di modo che più presto si confessa per vna certa vsanza, che per cognitione ch'egli ha de suoi peccati, e desiderio di emendarli; & in ogni caso per la grande utilità che è di confessarsi generalmente, massime nel principio che l'huomo si risolue di volersi da douero emendare, e conuertire à Dio; essortino li Confessori, secondo la qualità delle persone, à luogo, e tempo li penitenti à fare vna buona confessione generale, acciò che per mezzo di quella rappresentandosi innanzi à gli occhi tutta la vita passata, si conuertano con maggior feruore à Dio, & satisfacciano con questa, à tutti li difetti che fussero interuenti nelle confessioni passate.

Finite le dette interrogazioni, che sono come preamboli, e preparatorij alla confessione, induca il Confessore in ogni modo il penitente, ch'esso dica prima tutti li suoi peccati, de quali si ricorda. Il che fatto che habbia, e trouando come per lo più suole accadere, che il penitente habbia bisogno d'essere interrogato, acciò che per mezzo dell'interrogazioni intenda molte cose, ch'egli si farà scordato, ò hauera confusamente dette; auuertendo in particolare di domandare sempre il numero de peccati mortali commessi, di modo che se bene il penitente non li saprà precisamente riferire, nondimeno li faccia dire poco più ò meno quel numero, che pensa essere più appresso alla verità.

Proceda in queste interrogazioni con ordine, cominciando da gli comandamenti del Signore, à i quali se bene si possono ridurre tutti li capi delli quali si deue interrogare, nondimeno cò persone che vengono di raro à questo, è bé discorrere ancora per li sette peccati capitali, e cinque sentimeti, precetti della Chiesa, & opere di misericordia.

Deue essere il Confessore prudente, usando particolare diligenza in domandare di quei peccati, ne i quali gli huomini dello stato nel quale è il penitente, sogliono per lo più incorrere. E nei peccati carnali, insieme cò la prudenza deue usare molta cautela, in non cercar altro, quando hauera inteso la specie del peccato, e le circostanze.

Diligenza del Confessore in aggiutare i penitenti al confessarsi bene.

gran-

grandemente aggrauanti. Per questa causa il Confessore deue essere instrutto, quali sono le circostanze che mutano la specie del peccato, ò che grandemente l'aggrauano; però che quelle due sorti di circostanze necessariamente si deono esplicare nella confessione, sopra di che ricorrerà alle Somme, doue dichiarano quel verso.

Quis, quid, vbi, quibus auxilijs, cur, quomodo, quando.

Sia particolarmente cauto & auuertito, del modo con che deue interrogare done, e putti, acciò non gli insegnì quel che non fanno; e si sforzi d'vsar parole, che non offendano l'orecchia del penitente; guardandosi mentre che confessa, di non far atto nè gesto alcuno, per il quale qualche circostante si potesse accorgere di grauezza di peccato, nella persona che ha innanzi; & anco per non spauentare il penitente, di modo che per questo tacesse qualche altro graue peccato; anzi gli faccia animo a confessare ogni enorme e brutto peccato.

Cautione nel commutare voti, & assoluere da peccati enormi, ò censurati.

Il Confessore che ha qualche priuilegio, facoltà, & autorità di commutare li voti di quelli che si confessano, non li commuti, se non in altre opere pie, maggiori, e più grate à Dio; ò almeno vguagli, hauendo diligente riguardo alle spese, fatiche, & altre incommodità che habbono patito, se haueffero adempiuti i loro voti.

Se hà facoltà da giubilei ò priuilegij per lettere Apostoliche; di assoluere da peccati benchè enormi, e pene, e censure Ecclesiastiche; sia auuertito, che non può però dispensare con quelli che faranno incorsi in irregolarità, saluo se nelle dette lettere Apostoliche non si fa di questo espressa menzione.

Alcuni casi ne quali non si deono assoluere i peccati.

Accioche li Confessori siano instrutti di non dare il beneficio dell'assoluzione à quelli, che veramente sono indegni; come per inconsideratione, e negligenza, ò altra causa spesso accade; donde nasce, che molti perseverano longo tempo nelli medemi peccati con mirabile ruina delle anime loro; per questo habbiamo con il parere de molti Theologi secolari e regolari di varie congregazioni, notato qui à basso, quello che si

deue offeruare da li Confessori in alcuni casi più frequentij; però siano essi auuertiti di gouernarsi in assoluere ò no in questi infra scritti casi, nel modo che si dirà.

Perche dunque ogniuno che sia peruenuto all'vso della ragione, è obligato sotto pena di peccato mortale a sapere tutti quegli articoli del Simbolo Apostolico, che sono solennizzati dalla santa Chiesa, e quali siano, almeno quanto alla sostanza, e li comandamenti di Dio, e della santa Chiesa, che obligano à peccato mortale, e comunemente si sogliono insegnare nelle scuole della Dottrina Christiana; per questo trouando il Confessore, che il penitente non sapia le sopradette cose, se non sarà disposto à impararle quanto prima, non deue assoluerlo: ma quando si esibisca pronto di farlo, se altre volte, essendo stato ammonito dal Confessore, ò sia l'istesso ò altro, ò dal suo Curato, in particolare à impararle, (di che auuertisca d'interrogarlo) non ha fatto la debita diligenza per impararle secondo la sua capacità, differisca l'assoluzione sino à tanto che in qualche modo satisfaccia: ma non essendo stato di ciò auisato, lo assolua, dandogli prima quella instratione delle sopradette cose, che gli fosse necessaria, per essere all'hora capace dell'assoluzione.

Trouando Padri e Madri di famiglia, che non vsano diligenza di fare imparare le sodette cose à quelli che sono sotto alla lor cura, e non le fanno, ò siano figliuoli, e figliuole, ò seruitori, e seruitrici (del che auuertiranno d'interrogarli particolarmente;) ouero non procurano che offeruino li precetti di Dio Signor nostro, e della santa Chiesa; oueramente, quello che è peggio, gli impediscono ad offeruarli, come fanno quelli che tengono tanto occupati li seruitori e seruitrici, che in vn certo modo li mettono in necessità di lauorare per li proprij bisogni le feste; ò che non gli danno tempo, che conforme al precetto della Chiesa possino vdir Messa; ò che senza sapere, quali della sua famiglia hanno legitimo impedimento, gli danno, ò lasciano dare indistintamente

Quei che non fanno gli articoli della fede, &c.

Padri e Madri di famiglia negligenti nel gouerno.

da cena in casa sua nel tempo della Quaresima, e negli altri giorni di digiuno; ò gli danno auanti l' hora debita in tali giorni la mattina da desinare; ò che nõ gli ammoniscono e correggono, quãdo transgrediscono essi preceiti; e quando li seruitori sono incorreggibili, e scandalosi, non gli dano licenza di casa sua. In tutti questi casi, se non promettono di satisfare realmente à quello che sono tenuti, e d'emendarli della negligenza vsata nella cura della sua fameglia nelle sudette cose, non li assoluerà.

Mã promettendo di farlo, se non faranno più stati ammoniti dal Confessore, ò Curato, nel modo che s'è detto di sopra, gli potrà assoluere; Et se non sono stati ammoniti più volte, nè si sono in modo alcuno corretti, differisca di dargli l'assoluzione, finche habbiano dato principio, & veri segni, e proua per qualche tempo dell'emendatione.

Violatori delle feste.
Tit. de fest. di. cultu.
pag. 85.

Il medesimo modo osserui con quelli, che contra la dispositione delli Concilij nostri Prouinciali, e particolarmente del terzo, e altri nostri ordini, nell' giorni di festa perseverano in lauorare, e vedere, ò fare altre cose prohibite nelle sopradette nostre dispositioni, & ordini.

Quei che attendono alle pompe.

L'istesso osserui con quelle persone, le quali nel superfluo ornato del corpo, e pompe, peccano mortalmente.

Casi ne quali per le pompe si peccano mortalmente.

Et perche sono ridotte le pompe di questi tempi nel maggior colmo che possono essere, & in bona parte per colpa, e negligenza de Confessori; li quali senza consideratione alcuna, e forse senza farne conscientia alli penitenti gli assoluono; si metteranno distintamente li casi, nell' quali le persone per le superflue pompe & ornato peccano mortalmente; accioche poi nell' assolverle, si reghino secondo gli auisi dati di sopra.

Quando dunque vsano pompe, ò si ornano à fine di peccato mortale, peccano mortalmente.

O quando per simili ornamenti transgrediscono, ò fanno che altri transgrediscano qualche commandamenti di Dio, ò della Chiesa; come faria lauorando le feste, ò facendo lauorare, ò lasciando la Messa, ò facendola lasciar per

ornarsi, ò essendo causa che il marito, ò altri à quali spetta di mantenerla, spendino più di quello che portano le loro forze; onde sappia, ò deua ragioneuolmente sapere, ò dubiti probabilmente, che per questo naschino odij e dissidij in casa, il marito, ò altri sudetti bastemino, facciano guadagni ò cõtratti illeciti, cessino colpeuolmente da limosine debite, ò da satisfare li legati pii, ò altri debiti à quali sono obligati, ò ritenghino, ò differiscchino la mercede debita à gli operarij, ò facciano nuouo debiti, che di poi non possino à suo tempo pagare; dalle quali cose ne segue danno notabile del proximo, non possino collocare le figliuole in matrimonio quando sono in età conueniente, ilche suole partorire per lo più grandi inconuenienti; ò ne nascano, ò siano per nascere altri simili peccati, che si vedono seguire comunemente per le souerchie pompe, & ornato; nell' quali casi l'vsare dette pompe, & ornato, è peccato mortale.

È perche è quasi impossibile, quando una persona sfoggia più di quel che portano le sue facultà, che nõ conosca, ò possa, e debba conoscere, che ne seguano, ò habbino à seguire simili peccati; si può quasi far vniversal giudicio, che tali siano in peccato mortale; se dalla diligente discussione, che farà il Confessore col penitente, non gli constarà del contrario per qualche particolare causa.

Pecca ancora la persona mortalmente nel modo dell' ornarsi, quantunche la spesa non passi lo stato, e facultà sua; come se l'ornato è induttiuo da se à lasciaria, oueramente per commune interpretatione de gli huomini; ouern se quantunche non sia induttiuo da se, nondimeno s'accorge, ò dubita probabilmente, che per occasione di tal modo d'ornamento nõ vsato comunemente dalle persone probate del suo stato, qualche persona particolare si moue ad amarla in honestamente, ò si nutrisca in questo peccato, & tuttauia fa niuna, ò poca stima della salute spirituale del suo proximo, qual vede rouinare in questo suo straordinario ornato, & persevera pure in esso; ouero quando è fatto tal ornamento con intentione di mostrare

varij

varij affetti d'amore inhonesto, e dar se-
gno d'essi con veltire varij colori, ò in
altro modo.

Non si deb-
bono assol-
uere quelli
che non vo-
gliono ac-
cettare i ri-
medij p' fug-
gire i pecca-
ti.

Auertisca ancora, che non solo non si
possono assoluere quelli, che veramen-
te non hanno ferma deliberatione di la-
sciare il peccato mortale; ma nè anco
quelli, che se ben dicono di desiderare
di lasciarlo, nondimeno affermano, che
gli pare, che non lo lasciaranno: se que-
sti tali non vogliono pigliare quelli ri-
medij, senza li quali il Confessore giu-
dica, che torneranno al peccato.

Si differisca anco l'assolutione, finche si
vede qualche emédatione, a quelli che
quantunque dichino, e promettono di
lasciar il peccato, nondimeno il Confes-
sore giudica probabilmente, che non lo
lasciaranno, come sono alcuni huomini,
specialmente giuveni ociosi, che il più
del tempo stanno in professione di giu-
chi, crapule, amori, peccati carnali, bia-
stemme, parole dishoneste, mormoratio-
ni, odij, detractioni, e vengono solamen-
te gli vltimi giorni di quaresima a con-
fessarsi; & a quelli, che molti anni han-
no perseverato, e sono ricaduti nelli me-
demi peccati, nè hanno fatto diligenza
alcuna d'emendarli.

Quelli che
non voglio-
no lasciare
le occasioni
de peccati
mortal.

Non si possono parimente assoluere
quelli, che non hanno vera resolutione
di lasciare insieme con li peccati morta-
li, le occasioni d'essi.

E perche è di molta importanza, che li
Confessori intendano bene questo, pe-
rò a instruttione loro s'esplicherà più
distesamente.

Quali siano
queste occasi-
oni.

Chiamansi occasioni di peccato mor-
tale tutte quelle cose, le quali dano cau-
sa di peccare; ò perche da se stesse sono
induttive al peccato, ò perche il confite-
te è solito in quelle talmente a peccare,
che ragioneuolmente deue il Confesso-
re giudicare, che per il suo mal habito
nè anco per l'auenire s'atterrà, se in
quelle occasioni persevererà.

Prima sorte
di occasi-
oni che sono
per se indut-
tue al pec-
cato.

Nel primo ordine d'occasioni, cioè,
quelle che di sua natura sono induttive
al peccato, sono il far professione di gio-
co di carte, ò dadi, ouero tener casa ap-
parecchiata a questo effetto per altri,
tener in casa, ò a sua requisitione la per-
sona con la quale si pecca, ò in altro mo-

do cohabitare seco, perseverare nelli ra-
gionamenti, sguardi, conuersationi, & al-
tri gesti e pratiche d'amori lasciui.

Essendo dunque inuolto il penitente in
alcuna di queste occasi, ò altre a que-
ste simili; se la detta occasione è tale,
che sia in essere, come tener la concubi-
na, ò simile; non deue il Confessore as-
soluerlo, se prima attualmente non la-
scia essa occasione; nè l'altre occasioni,
come professione di giuochi, sguardi,
conuersationi, gesti &c. se non promette
di lasciarla; & quando anco prometta,
se hauendo promesso altre volte, nondi-
meno non si sia emendato, differisca l'as-
solutione, sin tanto che veda qualche e-
mendatione.

E perche può accadere tal caso, che l'
penitente cò tutti li ricordi e modi che
gli vengono proposti dal prudente e ze-
lante Confessore, veramente non possa
lasciare l'occasione senza pericolo, ò
scandalo, deue il Confessore seruirsi de-
questi remedij.

Primieramente differisca l'assolutione
sin tanto che veda certa proua di vera
emendatione, & se non potesse differire
l'assolutione senza pericolo di qualche
infamia del penitente, e veda in lui tali
segni di contritione, e tal dispositione e
prontezza a riceuere gli rimedij, che il
Confessore giudicherà necessarij per-
che si emendi, deue proporgli quelli,
che gli parranno più opportuni e ne ces-
sarj, come per essempl'o, ordinarli che
non si troui solo con la tal persona, af-
segnarli orationi, qualche maceratione
della carne, e sopra tutto le frequenti cò-
fessionij, & altri simili, quali se esso ac-
cetterà, il Confessore potrà assoluerlo.
E se dopò questa diligenza fatta da lui,
ò da altro Confessore precedente, non si
farà emendato, non gli dia l'assolutio-
ne, finche attualmente nè habbia leuata
l'occasione, ò non paia altramente a noi:
dal quale faccia ricorso in tale occasio-
ne, conferendo con noi il caso senza sco-
prire le persone.

Occasioni di peccati mortali nel se-
còdo ordine, cioè per rispetto della per-
sona, sono quelle cose, le quali bñ che sia-
no in se licite, nõ dimeno ragioneuolme-
te si giudica, che il confitente tornerà

Che si deuo
fare quando
non si può
lasciar la oc-
casione sen-
za pericolo,
ò scandalo.

Secòda sor-
te d'occasi-
oni, quando
si giudica
che per ql-
le il penitè-
te tornerà a
cadere.

alli medefimi peccati, che già in quelle
hà commeffo, fe in effe perfeuera, come
per il paffato hà fatto.

Tale à molti fogliono effere per la cor-
ruttela del mondo, la militia, la mercan-
tia, li Magiftrati, l'auuocare, il procura-
re, & altri fimili effercitij; nelli quali
l'huomo che è habituato a peccare spes-
fo mortalmente in beftemie, furti, in-
giuftitie, calonnie, odij, fraudi, pergiuri,
& altre fimili offefe di Dio, sà che per-
feuerando in tali effercitij, gli occorre-
ranno le medefime occafioni; nè vi è ra-
gione di pensare, ch'egli habbia a effe-
re più forte contra il peccato, che nel
paffato fia ftato, e confequentemente ri-
tornerà a gl'ifteffi peccati.

Però i tali deuono, come dice Sant' Ago-
ftino, d'lafciare l'effercitio a loro perico-
lofo, d' almeno non effercitarlo senza li-
cenza & obediencia d'un bono & intel-
ligente Sacerdote: il quale non deue af-
foluere l'huomo in tale ftato, fe hà opi-
nionè ragioneuole, che fia per ritorna-
re alli medefimi peccati, quando perfe-
ueri nella medefima occafione; però de-
ue far proua della fua emendatione per
alcun tempo.

Et in quefto è d'aprire gli oechi tanto
più, quanto che il difetto in quefta par-
te de' Confeffori, fa che quafi in tutte
le arti & effercitij règnino molti abufi,
e peccati grauiffimi; fenza li quali pare
per quefto, che hoggi di molti non fap-
pino effercitare anco le cofe in fe fteffe
giuftiffime.

Come per effempio, nelli Magiftrati, &
altri officij, fi giurano molte cofe, che
non s'offeruano.

Nel configliare, auuocare, e procurare,
fi ferue alla malignità de' clienti, & al-
l'ingiuftitia cōtra la propria cōfciencia.
Nella militia, alle regole del duello, a
gli odij, & homicidij, a profeffione di
giuochi, alla biaftemma, alla rapina, al-
le meretrici.

Nelle mercantie, all'vfure, alle fraudi
delle robbe, in mifchiare, e dare la tri-
fta per la buona, d' vendere per più quel-
lo che vale manco, in pergiurare facilif-
simamente, in fraudare li datij, & altri
peccati.

Molti artigiani s'occupano così la fefta

cōme il dì di lauoro, talche mai non fi
dano al culto diuino, nè afcoltano la pa-
rola di Dio, & al medefimo modo occu-
pano la fua famiglia.

Et così fi trouarà che molti in tali effe-
rcitij fono continuamente viuuti in pec-
cati mortali: li quali non fi deuono sti-
mare capaci dell'affolutione, fenza pri-
ma vfare diligenza di liberarli dalle oc-
cafioni, d' fargli più forti.

Anzi vfando il Confessore di maggior
diligenza, trouarà forfè, che alcuni di
quefti tali mai fi fono bene confeffati:
e ritrouando che veramente fia così, do-
uerà moftargli che per ciò deuono (ol-
tre la detta proua di reale emendatio-
ne, d' il feoftarsi dall'effercitio a lui peri-
coloso) confeffarfi generalmente, & vfare
rimedij forti per la fua falute.

Molto più douerà effere auuertito il Cō-
fessore in quella forte d'effercitij & ope-
rationi, le quali non hanno feco alcuna
neceffità, & vtilità: e fe non fono in quel-
la prima forte d'occafioni per fe indut-
tue al peccato mortale, e confequentemente
da lafciarfi ordinariamente da
ogni forte di perfone; nondimeno incli-
nano al male, e tirano molto facilmen-
te, e fpeffe volte l'huomo a diuerfi pecca-
ti mortali; come fono l'andare a balli,
il conuerfare con beftemmiatori, braui,
& altre male compagnie, il frequentare
le tauerne, l'ociofità, e fimili cofe; per oc-
cafione delle quali, effendo folito l'huo-
mo a peccare mortalmente, non deue ef-
fere affoluto, fe prima non le rinōncia, e
prometta d'astenerfene, e lafciare real-
mente detta occafione.

E fe pure parerà al Confessore di poter
veramente credere la prima d' seconda
volta alla promeffa che fa il penitente,
di lafciare la detta occafione, potrà con
effa promeffa affoluerlo; ma piu oltre nō
lo faccia; anzi d'iffenfua l'affolutione,
fin che veda l'attuale proua, che fi fia le-
uato fuori di quefta occafione.

Si guardarà ancora il Confessore di
affoluere quelli ch'effercitano contrar-
ti nominatamente prohibiti ne i noftri
Concilij Prouinciali, d' che altrimente
fono manifefatamente illeciti, fe prima
non li refcindono, e fanno la debita fa-
tisfattione.

E fe

Nō fi affol-
uano quei
che fanno
cōtratti pro-
hibiti, & il-
leciti.

E se li contratti sono dubbiosi, prima d'assoluerli, mandino il caso al nostro Penitenciero maggiore, quale harà cura di procurare, preso di noi la risoluzione: ma in tal caso se il penitente darà sufficiente cautione di stare a quello che sarà deciso, lo potrà assoluere, & admette re alla comunione.

Nè anco assolua, etiam in vigore di qualche Giubileo, quelli che non hanno notificato quel che fanno, di cose che siano stati ammoniti di notificare per publico Editto, & Monitoria Papale, & Archiepiscopale; se prima non fanno tal notificatione, & satisfatione a tutto quello che siano obligati, per il danno che fusse seguito per non hauer notificato. Non assolua innanzi la debita restitutione, e satisfatione quelli, che hanno di ciò qualche obligo, potendo farlo.

Ecceituando quelli che sono in graue e pericolosa infermità, alli quali però cò mandì, & incarichi, che quanto prima satisfaccino.

Vfato che harà il Confessore le sopradette diligenze, se non hauerà trouato impedimeto alcuno, per lo quale debba negare, o differire l'absolutione, faccia che il penitente concluda la confessione, chiamandosi in colpa di tutti li peccati confessati, & d'altri, che con parole, pensieri, opere, & omissioni hà commesso, de quali non si ricorda.

Il che fatto mostrandogli il Confessore (massime se è persona che di raro si confessi) la grauità de peccati, discendendo in particolare a quelli, nelli quali trouarà più inuolto il penitente, gli darà quei rimedij contra detti peccati, che gli parranno più spediti: nel che giovarà, che il Confessore habbia familiare quel libretto intitolato, Methodus confessorum, o veramente, Directoriū confessorum.

Di più se sarà di bisogno, gli ordinarà che satisfaccia, restituendo o robba, o fama, o honore che hauesse tolto al profimo, e data la salutare penitenza conforme a quello che abasso si dirà, l'assoluerà.

Se per sorte il penitente fusse incorso in qualche censura, dalla quale egli lo potrà assoluere, deue premettere detta abso-

lutione a quella de peccati; & è bene sempre premetterla ad cautelam, inquanto egli può, & il penitente ne hauesse bisogno.

Similmente se il penitente hauesse qualche caso riservato, non lo assolua, se non ha hauuto facoltà: altramente incorrerà nella scomunica del nostro Sinodo diocefano: Nè li regolari, quantunque godano del priuilegio del Maremagnum, o altri, senza nostra particolar licenza possono assoluere detti casi, come la Santità di Papa Gregorio XIII. di parere della Congregatione delli Cardinali interpreti del Concilio di Trento hà dichiarato.

Molto meno s'ingeriranno d'assoluere da i casi contenuti nella Bolla in Cœna Domini, nè altri riservati alla Sede Apostolica.

Et acciò che tutti della nostra diocesi obseruino la medesima forma d'assoluere, vñno la seguente; auuertendo di non lasciare le parole, nelle quali consiste la forma dell'absolutione, cioè: [Ego te absoluo;] Terranno dunque questo modo: Misereatur tui omnipotens Deus, & dimissis omnibus peccatis tuis, perducatur te ad vitam æternam. Amen.

Indulgentiam, absolutionem, & remissionem omnium peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens & misericors Dominus. Amen.

Dominus noster Iesus Christus te absoluat, & ego auctoritate ipsius absolute ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, & interdicti, si quod incurriti, quantum possum, & indiges: Deinde Ego te absoluo a peccatis tuis, in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen.

Passio Domini nostri Iesu Christi, Merita Beate Mariæ semper Virginis, & omnium Sanctorum, & quidquid boni feceris, & mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum; augmentum gratiæ, & præmium vitæ æternæ. Amen.

Nell'ingiongere la satisfatione, e penitenza, deue il Confessore essere circospetto, acciò non le imponga tanto leggierè, che la potestà delle chiavi ne venga in dispreggio, e che esso non par-

Na 4 tecipi

Queche de nono notifi care qual che cosa p publico E ditto & c.

Quel che de ue fare il confessor nel fine della confessione prima che dia l'absolutione.

Quel che de ue fare il confessor nel fine della confessione prima che dia l'absolutione.

Dioc. 4. dec. 14. pag. 354.

Forma dell'absolutione.

Offeruanze nell'ingiongere la satisfatione o penitèza.

tecipi de' peccati d'altri; nè meno tanto graui, & longhe, che li penitenti ò ricufi no d'èsequirle, ò accettandole, non l'èsequifano poi intieramente.

Per tanto deue il Confessore sapere li Canoni penitentiali; perciocche quantunque si possino, e si debbano moderare ad arbitrio di prudete e discreto Confessore, secondo la contritione del penitente, ò la qualità, e diuersità delle persone, & altre circostanze; nondimeno è bene sempre guardare li sodetti Canon, & a quelli come a regole conformarsi, quanto si giudicará spediante; e quantunque il Confessore non imporrà la penitenza del Canone antico, douerà nondimeno spesse volte manifestarlo al penitente, per indurlo a maggior contritione, & a cseguire tanto più prontamente la minore Penitenza che gli farà stata ingionta, cauando, vtilità dalla benignità che hoggi vfa seco la santa Chiesa, in mitigar il rigore dell'antica disciplina Ecclesiastica.

Procuri, che le satisfattioni corrispondano a peccati commessi, come, imponendo per li peccati carnali, digiuni, vigilie, peregrinationi, cilicij, & altre simili cose, che possono macerare e mortificare la carne.

Per il peccato dell'auaritia, oltre le debite restitutioni, imponga limosina con forme alla facoltà di ciascuno.

Alla superbia, & altri peccati spirituali, conuiene l'oratione; con la quale humiliandosi innàzi a Dio, s'acquista forza e vigore di resistere a simili peccati.

Alla negligèza d'imparare le cose Christiane, gl'imponga d'ascoltare le Prediche, & andare almeno per certo tempo alle Scuole della Dottrina Christiana.

A gl'indeuoti, e tepidi nelle cose della salute propria, gli imporrà il visitare, e frequentare le Chiese, diuini officij, e frequentare l'oratione.

Alli bialtemmarori particolarmente imponga graue penitenza secondo la qualità della colpa, conformandosi alla dispositione de Sacri Canon, Decreti de Pontefici, Concilio Lateranense, & ordinatione de nostri Concilij Prouinciali.

Deue però il Confessore vfar prudenza, hauendo riguardo alla qualità delle persone, non imponendo limosine a poveri; nè ordinariamente a quelli, che con le proprie fatiche si guadagnano il viuere, digiuni; & hauendo il medesimo riguardo nelle altre penitenze.

Auertisca di non absoluere publici, ò scandalosi peccatori senza ingionger loro publica satisfattione, e penitenza proportionata al suo errore; accioche con la correttione loro sodisfaccino al scandalo dato, in conformità del Concilio di Trento, e di quello che s'è ordinato sopra di questo nel primo, e terzo nostro Concilio Prouinciale: nè commutidette satisfattioni ò penitenze publiche in altre secrete, senza hauerne da noi espresa facoltà.

Perche sia più libero il Confessore a fare gl'officij che deue co' penitente, & habbia con esso più autorità in tutte le cose, che gl'ordinarà per la salute d'esso, fugga non solo ogni auaritia, ma anche ogni minima sospitione d'essa.

Particolarmente non dimandi, nè pur con cenni, danari, ò altra cosa nelle confessioni, nè per occasioni d'esse; anzi nõ solo con le parole, ma più ancora con li fatti dia ogni testimonio d'abborire simili cose.

Ingionendo penitenza al penitente di far dir Messe, non l'applichi diretta nè indirettamente, nè a se, nè alla sua Chiesa, ò Monasterio.

Il medesimo serui nelle satisfattioni che gli occorrerà far fare per occasioni di debiti incerti, per commutatione di voti, ò simili altre cose.

Nè meno pigli danari, ò altre cose da restituire, eccetto se la necessitá per non iscoprire il penitente, lo ricercasse; & in tal caso procuri vna poliza di riceuuta da colui, a chi hauerà fatta la restitutione, e la consegni al penitente; & in tutto proceda di maniera, che fugga ogni ombra & apparenza d'auaritia.

Guardisi sopra tutto il Confessore di non scoprire nè con parole, nè con segni in qual si voglia maniera il peccatore, ò il peccato, ò alcuna delle circostanze della persona, con la quale il peccato è stato commesso; finalmente cosa alcuna

Seff. 4. de
de refo. c. 8.
Prou. 1. de
pen. p. 11. f.
Iid. Prou.
3. cad. p. 93.
Stud. c.

Confessori
fuggino
ogni auaritia ò
sospitione
di essa.

Confessori
guardino
bene di nõ
iscoprire la
cose.

fentita in confessione, per la qual si possa in qual si voglia modo venire in notizia di qual si voglia etiam minimo peccato confessato.

E quando gli occorrerà dimandar consiglio, per sapere la risoluzione di qualche caso che gli sia occorso in confessione, sia molto auuertito di farlo con persone, & in modo, che non si possino accorgere quale sia la persona.

E per questo è bene, che in tutto s'astenga di parlar con altri de peccati vediti in confessione; e parlandone per qualche bisogno con l'istesso penitente, non lo faccia senza sua licenza in altro modo che in atto di confessione sotto il medesimo sigillo.

Essendo il Confessore ricercato dal penitente, che gli facci fede d'hauerlo confessato, per poterla esibire al suo Curato, come douerà far sempre nelle confessioni Paschali; la facci nella forma in frascritta, & perche de queste fedi se ne daranno molte copie in stampa ad ogni Confessore, auuertisca esso di tenerle a mano, e di non le dare ad alcuno, se non quelle che sottoscriuerà per quelli ch'auerà confessato.

La forma della fede sarà questa.

1575. Adi del Mese di
Ho ministrato il Sacramento della Penitenza a

habitante nella Parochia di
Scrua nel primo bianco, il dì che si farà confessato, nel secondo il mese, nel terzo il nome e cognome d'esso penitente, e nel quarto il nome della Parochia doue habita; nel fine poi il confessore sottoscriua il suo nome, e cognome, & il titolo del beneficio, o officio Ecclesiastico, dal quale più communemente si denominaua; come dire, Rettore, Vicerettore, Canonico, o Capellano della Chiesa N. o essendo regolare habitante nel Monastero N. & tutto ciò che si hà da scriuere ne i bianchi della detta fede stampata, sia di mano dell'istesso Confessore, o almeno il dì, e mese, e la sodetta sottoscrizione.

Sarebbe anco bene, che ogni Confessore notasse sopra d'un quaternetto il nome e cognome di quelli, a quali hauerà dato dette fedi sottoscritte; e che confer

uisse esso quaternetto presso di se, o lo dia a noi, o nella diocesi nostri Vicarij foranei, fatta l'ottaua di Pasqua, a ciò che meglio possiamo sapere, che non sia fatta fraude nelle fedi da qualche inconfesso.

Per maggior instruzione del modo che hanno a tenere li Confessori nell'aiuto dell'anime di quelli, a i quali haueranno amministrato il Sacramento della penitenza, accioche possino perfeuerare, e far progresso nella gratia riceuuta, habbiamo notato gl'infra scritti ricordi.

Deuonoli Confessori conforme all'obbligo di buoni padri spirituali, pigliar speciala sonto d'instruire, & incaminare nelle virtù Christiane, e nella vita spirituale tutti i loro penitenti, ma principalmente quelli, da quali saranno stati eletti per Padri loro spirituali, alli quali ordinariamente faccino ricorso per confessarsi, e consigliarsi nelli dubij, & occorrenze della loro salute.

Procurino dunque di confirmare in tale stato i loro figliuoli spirituali, che siano veramente constanti nel proposito di più presto che offendere la Maiestà di Dio mortalmente, perdere non solo la robba, e l'honore, ma ancora la propria vita; e habbino seruente, e viuuo desiderio di conformarsi sempre alla sua santissima volontà.

Per questo gli instruiranno del fine per il quale è stato creato l'huomo, e tutte l'altre cose; cioè di seruire, & obedire a Dio in questa vita, e nell'altra goderlo eternamente; e che però loro deuono hauer'animo di adoprare, e lasciare tutte le cose, tanto quanto li possono seruire a conseguire questo fine, o impedire da esso; e facciano, che a questo habbiano indirizzato se stessi, e le azioni, insieme con tutto qllo che hanno in qsto modo. Di modo che nel viuere, nel vestire, nel conuersare, nel negoziare, & in tutti gli altri exercitij che faranno, si gouernino di forte, che tutti gli aiutino a conseguire questo fine: e siano apparecchiati di moderare, e regolare, o di lasciar qual si voglia delle sodette cose, in quello che'l suo padre spirituale giudicará esser necessario per la sua salute.

il qua

Varie istruzioni che deuono darsi da confessori a penitenti, accio perfeuerino nel bene.

Modo di far le fedi per le confessioni.

il quale considerato lo stato e qualita di ciascuno, gli incaminiara conforme a esso stato al sopradetto fine.

Gli instruiscono del modo di orare secondo la capacita di ciascuno, accostumando tutti, che faccino ogni giorno almeno due volte oratione; cioe la mattina quando si leuano, e la sera quando vāno a letto.

Oltre l'essorarli a sentire ogni giorno Messa, & andare le feste alli diuini officij; e particolarmente a quelli che faranno capaci, cosi huomini come donne, insegnare il modo di fare oratione mentale; a gli altri, mostrare, come debbano dire deuotamente il Rosario, o la Corona; ouero l'officio della Madonna, ouero li sette Salmi penitentia-li, o altre simili orationi: inducendo però generalmente tutti i suoi figliuoli spirituali a far l'esamine della coscienza; per il quale sarà a proposito, che pigliano quel tempo della sera, nel quale sono inuitati co'l segno della campana a far insieme con tutta la famiglia oratione.

Gli essortino alle frequenti confessioni, e communioni, e vedano di ridurli secondo il consiglio di santo Agostino, che ogni Domenica si comunicchino: & quando trouasse alcuno, che non fosse disposto a far questo, cerchino di disporlo pian piano, essortandolo prima a confessarsi, e comunicarsi le feste principali dell'anno, cioe oltre la Pasqua, alla Pentecoste, l'Ascensione della Madonna, Ogni Sati, il Natale, e la Domenica in capite Quadragesimæ, per guadagnare l'Indulgenza plenaria, e prepararsi al santo digiuno quaresimale; e dopoi accrescendoli alcuni giorni, lo riduca a confessarsi, e comunicarsi ogni mese; Il che fatto e hauera, sarà facil cosa di ridurlo alla comunione di ogni otto giorni.

Habbiano particolar cura, che spendano li giorni delle feste in honore e seruitio del Signore.

Per questo gli indurranno a entrare in alcune di quelle compagnie, che hanno per istituto particolare spendere i giorni delle feste in orationi, & exercitij di opere pie, come la scuola della vita

Christiana: tengano particolar conto, se sono padri o madri di famiglia, che governino le loro case a honor di Dio; e particolarmente habbino cura, che i loro figliuoli vadino alla Dottrina Christiana, e di condurgli le feste seco alle Prediche, Vesperì, lettioni sacre, e gli incaminino su la via del confessarsi, e comunicarsi spesso.

Procurino, che se hanno moglie, le tino anch'esse alla frequenza delli Sacramenti; ouero se le figliuole spirituali hanno marito, faccino il medesimo; ricordandoli quello, che san Paolo dice, che'l buon marito molte volte guadagna la moglie a Christo, e spesso volte la moglie guadagna il marito.

Faccino comprare a quelli che fanno leggere, & hanno il modo, alcuni libri spirituali e deuoti, quali leggano o faccino leggere insieme con la sua famiglia la sera, massime li giorni delle feste: & a questo effetto sono buone le vite de Santi Padri, il Gerlone dell'imitatione di Christo, l'opere di Fra Luigi di Granata, gli exercitij della vita spirituale, & il Rosario di Don Gaspare Loarte, la pratica dell'oratione spirituale del P.F. Matthia Capuccino, & altri simili.

Inculcaranno spesso a i ricchi, che sono dispersatori di Dio delle ricchezze che hanno; che se bene possono sustentare con esse, e mantenere lo stato, e grado loro, deuono però farlo christiana, e modestamente; si che non solo non spendano in questo più di quello che portano le sue forze, ma più tosto meno, conforme anche a quello, e hanno conosciuto, & insegnato fino i Gentili.

Chè hanno grande obligo di fare limosine; auisandoli, che per non errare in precetto di tanta importanza, si regolino co'l consiglio di persone spirituali, & intelligenti.

E finalmente conforme allo stato e conditione di ciascuno suo figliuolo spirituale, a tutti daranno quelli ricordi, & aiuti, che giudicheranno necessarii, & vtili, accio si conseruino, e creschino nella via del Signore.

Aggion-

Aggiunta per i Curati alle auuertenze
de i Confessori.

HAuendo noi dato a i nostri Curati, & insieme a gli altri Confessori della Città e diocesi nostra, le auuertenze comuni a questi & a quelli, che ci sono parse vtili e necessarie da darli per hora circa l'amministrazione del Sacramento della Penitenza; habbiamo ancor voluto aggiungere alcune altre poche cose nella medesima materia pertinenti solo ad essi Curati, affinche loro col legger spesso, e praticar bene le principali comuni, e questa poca aggiunta particolare, adempiscano meglio il suo officio.

Il Rettore della Chiesa curata, non s'ingerischi a sentire confessioni d'alcun nostro diocesano, che non sia della sua Parochia; & per questo, se non conosce che il penitente sia delli suoi parochiani, lo ricerchi prima di ciò, e trouando che non sia, non lo confessi. Potrà nondimeno il Curato della Città, & anco il Curato fuori nella diocesi, confessare quei diocesani, & altri forastieri, che si ritrouaranno per qual si voglia causa nella sua Parochia, fuor del tempo della Pasqua.

Potrà ancora quello della diocesi in tempo Paschale confessar quelli d'altra diocesi, che saranno nella sua Parochia, se bene non vi habbino domicilio; quando però non si fossero partiti dalle proprie Parochie, & andati là a posta per questo effetto.

Ma nella Città nel tempo Paschale, il Curato solo della nostra Chiesa Metropolitana ministrerà in essa Chiesa li S. Sacramenti alli forastieri che saranno in Milano per passaggio, o per altra occasione, che non habbino domicilio fermo sotto altra Parochia della Città.

Al tempo della Pasqua il Curato potrà pigliare in aiuto per vdir le confessioni tanti Sacerdoti quanti gli paterà, pur che siano o altri Curati, o altramente da noi approuati in scritto a questo officio d'vdir le confessioni, quando l'approuatione sudetta non fosse ristretta e limitata a certo altro luogo, o a tempo, che già fosse finita.

Nelli casi anco di necessità, ne i quali non si possi hauere ricorso al proprio Curato, o al Vicario foraneo nella diocesi, o al Generale nella Città, perche deputino alcuno; potrà ogni Curato ascoltare le confessioni di quelli che non sono della sua Parochia. Potrà con licenza o commissione scritta dal nostro Vicario generale, o dal Foraneo nel suo Vicariato, ascoltare le confessioni di qualche popolo, doue sia la cura vacante, o bisognosa, per l'assenza, o altro leggitimo impedimento del proprio Curato.

Potrà anco ascoltar le confessioni di quelli, che li sono stati rimessi da confessare dal proprio Curato, o Vicario Foraneo, quando esibiscano la licenza che gli habbia data in scritto.

Il Sacerdote, o sia Vicario Foraneo, o altro, che habbi alcuna facultà da noi d'assoluere da i casi riservati, potrà senz'altra licenza confessare quei popoli, ne i quali può nelle occorrenze esercitare questa facultà; ma auuertisca d'vfarli solo in bisogni vrgenti, e nella sua propria Chiesa, non in quelle d'altri Rettori, se non con buona satisfatione loro, affinche tutto ciò sia a edificazione e non a dissolutione della disciplina, & obediencia de i popoli verso i suoi Curati.

Deue il Curato esser facile a consentire a i suoi sudditi, de quali non ha sospicione che lo facciano per fuggir il suo giudicio, e per cuitar quella penitenza, o repulsa che fanno di meritare; che possono confessarsi da altri confessori approuati: anzi deue offerire spontaneamente in particolar questa commodità a quelli del suo popolo, che hauesero lite con esso lui, o hauesero hauuto seco qualche disparere, massime se sia stato per altre occasioni, che per hauer fatto seco l'officio debito di Curato, o di Padre loro spirituale.

Et il Vicario Foraneo nella diocesi supplisca ogni difetto de i Curati in simili materie, facendo dar da loro, o dando lui medesimo simili licenze o consensi di confessarsi da altri che dal Curato, a tutti quelli ne i quali gli parerà così impedire.

Auuer...

Curati come possono o non possono confessare q̄ che ne sono della propria Parochia.

Come si debba dar licenza a sudditi di confessarsi altrove.

Auvertiscano però & il Vicario, & il Curato, di non dar tal consenso in vniuersale, che possino andar a confessarsi da qual si voglia Confessore; ma proponendo loro alcuni in particolare delli più buoni, & intelligenti, gl'indirizzi ad essi, o a qual di loro che farà con maggior satisfatione del penitente.

Curati fuggano il proprio interesse nelle confessioni.

Auvertisca il Curato diligentemente a proceder con tanta candidezza nella ministracione del Sacramento della Penitenza, che non solo vi meschi, ma nè anco dia sospicione di meschiar alcun suo particolare interesse in questo ministero.

Però quando habbia alcun del suo popolo che gli fosse debitore, anco liquidamente, ancorche sia per decima, o primitia, o cosa simile, e non lo volesse satisfare, onde che non potesse con buona coscienza assoluerlo, più tosto che negargli esso l'assoluzione in simile occasione d'interesse suo, lo rimetta ad altro confessore, & ad esso lasci la cura di procedere in ciò seco, secondo gli dettarà la sua coscienza.

Non si debbono vdiere le confessioni nella settimana santa.

Difficilmente si confessa bene, chi confessandosi di raro, aspetta quelli vltimi giorni della settimana santa, nelli quali tutti li Curati, & altri confessori, si trouano più che in tutto il resto dell'anno occupati, o nelli officij diuini, o nell'amministracione d'altri Sacramenti, o in altri officij spiritali, & in tanto concorso, che si fa all' hora da essi, non possono bene satisfare al debito loro, nè alla discussione della coscienza de confitenti, nè a gli altri loro bisogni in quella occasione.

Per questo si deue procurare con ogni diligenza, che tutti siano confessati prima della Domenica delle Palme, e così preparati a far in fantità speciale quella settimana santa, nella quale li Sacerdoti non habbino da occuparsi in questo, se non per le reconciliationi.

A questo effetto il Curato, e particolarmente, e publicamente, per se stesso, e per li Predicatori, spesse volte nella Settuagesima, con occasione anco della Comunione della Domenica in capite quadragesima, con la quale s'acquista l'indulgenza plenaria, e poi anco nelle pri-

me due o tre Domeniche di Quaresima, ammonisca il popolo a trouarsi confessato al tempo sudetto della Domenica delle Palme; & il Curato per facilitar questo, potrà ripartire le contrade, o famoglie, e case della sua Perochia, assegnando a ciascuna parte distintamente il tempo d'andare a confessarsi, o pur dare il primo luogo a putti e putte, il secondo alle donne, & il terzo a gli huomini, di modo tale, che tutti a quel tempo siano confessati.

Alche acciò siano più stimolati, laudiamo grandemente l'osservanza dell'uso di questa diocesi, d'astenersi da carne, oua, e latticinij, anco dopo la Quaresima, quelli che ancora non sono comunicati, finché habbino riceuuta la santissima comunione; il qual uso procura il Curato che si offerui anco nell'auuenire; e metta ogni altra diligenza che a lui parerà a proposito, per indurre le persone a satisfare a questa nostra auuertenza; fra li quali mezzi ci piace anco quello, ch'alcuni Curati hanno usato fin qui, non distribuire l'oliua benedetta in quella Domenica delle Palme a chi non s'è confessato.

In ogni caso non ascolti le confessioni nella settimana santa, se non come si è detto nelle auuertenze comuni; & il Vicario. Forano non vñ della facultà che si gli dà iui, di dar licenza in questo, se non per cause specialij, & a particolari persone, nè per più che il Lunedì, Martedì, e Mercoledì santo; e con fare, che se gli aggrauj la penitenza per la negligenza d'hauer tardato.

Acciò che il Curato sappi, che tutto il suo popolo sia confessato nel tempo della Pasqua, habbi scritti i nomi di tutti loro per via d'alfabetto, oltre la descrizione più piena per via delle contrade, e case, della quale più diffusamente s'è detto nelle auuertenze pertinenti alla descrizione dello stato delle loro anime; e quando vengono a confessarsi, segni co vn punto o linea il nome di quello o quella che si sarà confessato; ouero quando cōfessarà, habbi preso di se vn quinternetto, e come haueà confessato qualch'vno, scriva sopra d'esso il nome e cognome del confessato, e della ca-

Curati come protono di iage re, se il suo popolo si sia confessato nella Pasqua.

sa doue egli sta.

E di quelli che si confessaranno da altri confessori, non ammetta alla comunione della Pasqua alcuno, che non habbia esibita in mano d'esso Curato fede d'essersi confessato da confessore approuato da noi, scritta & sottoscritta nella precisa forma infra scritta, & habbia fatta questa esibitione almeno di tre giorni innanzi la comunione; accioche il Curato quando vi hauesse dubbio, possa fra questo tempo chiarirsi se quella fede sia vera, e se il confessore sia degli approuati: ilche potrà conoscere dalla Tavola de confessori approuati da noi, che si trouano hora in questa diocesi, che sarà presso gli Sindici nella Città, & in mano delli Vicarij Foranei fuori, oltre il registro vniuersale d'essi Confessori approuati, che sarà presso del nostro Cancelliero, e del Penitentiero maggiore della Chiesa nostra Metropolitana.

La forma della fede sarà questa
1575. Adi del Mese di
Ho ministrato il Sacramento della Penitenza a habitante nella Parochia di

Nel primo bianco di questa fede douerà essere scritto il dì che si farà confessato; nel secondo, il Mese; nel terzo, il nome e cognome d'esso penitente; e nel quarto, il nome della Parochia doue habita.

Nel fine poi si douerà sottoscrivere il Confessore con il suo nome e cognome, e titolo del beneficio, o officio Ecclesiastico, dal quale più comunemente si denomina, come di Re, Rettore, Vicerettore, Canonico, o Capellano della Chiesa N. d'essendo Regolare, habitante nel Monasterio N. & tutto ciò che si douerà scrivere ne i bianchi della detta fede, douerà essere di mano dell'istesso Confessore, o almeno il dì, e mese, e la sudetta sottoscrizione.

Sia auuertito il Curato di publicare al popolo due o tre feste della Quaresima quest'ordine nostro, di douer lui far nota di tutti quelli che si confessaranno da esso Curato, e di non douer ammettere alla santa Communione, quelli che confessandosi da altri, non esibiranno a es-

so Curato di tre giorni innanzi ad essa santa comunione la fede nel modo sopradetto, d'essersi confessati da Confessore approuato da noi.

Il Curato poi al più tardi, subito fatta l'ottaua di Pasqua, facci scontro col libro dello stato dell'anime, di quelli che hauerà notati che si siano confessati da lui, & anco di quelli che gli haueranno presentate le fedi autentiche della forma che habbiamo detto di sopra, d'essersi confessati da altri Confessori approuati da noi; e se è Curato della Città, per tutta la seconda settimana, e terza nella diocesi, dopò l'ottaua sudetta, habbia dato in mano nostra con sue lettere sottoscritte da lui, e figillate, nota delli nomi e cognomi di quelli, ch'essendo arriuati all'età di dieci anni, hauerà trouato che non si siano confessati da lui, o da Confessori approuati da noi, asprimendo la causa, per la qual siano restati, quando la sappia fuor di confessione.

Questo istesso ordine tutto si offerui intieramente anco nelle Parochie doue sono più Curati.

Per satisfar bene il Curato all'officio suo, non si contenti di quanto gli habbiamo detto negli auuertimenti comuni a loro, & a gli altri Confessori, d'instruire il suo popolo delle cose pertinenti a questo Sacramento della Penitenza, ma douera ancora ragionarne alcuna volta ne suoi Sermoni in Chiesa massime nell'Aduento, e dalla Domenica in Settuagesima fino a meza la Quaresima; e perche non ne restino priui quei figliuoli che fuori si occupano in pascer bestie, & altri simili essercitij continuamente; obserui il Curato di radunarli a questo effetto nelle feste di Natale, & altre dell'Inuerno, massime su l'hora della sera, nel qual tempo stanno più a casa; & instruirli anch'essi, o ciascuno in particolare, o più insieme, come meglio gli parerà.

Perche vna delle principali cure che deue hauer il Curato, è che a gli Infermi siano amministrati li Sacramenti che sono necessarii al ben morire, delli quali il primo è quello della Penitenza; per tanto oltre a quello che per questa causa

causa è comandato à i Medici per la Bolla di Pio V. di santa memoria, e per li Decreti nostri Prouinciali, deue per ogni via vfar grandissima diligenza in saper quando alcuno della sua cura s'ammala; e se bene douerà spesso all'Altare essortargli, che subito che alcuno s'infarma, gli suoi parenti, o altri di casa l'auisino; nondimeio non si deue contentare di questa diligenza, trouandosi per esperienza; che molti sono negligentissimi di chiamarli a tempo che possono leggitimamente confessarsi: onde deue egli dimandare spesso se vi sono infermi per la Parochia; & oltre di questo, in ogni modo s'istituiscino due o quattro Infermieri secondo il bisogno delle Parochie, che siano delli Fratelli della compagnia del santissimo Sacramento, o della Dottrina Christiana, o di qual si voglia altra Confraternità, li quali habbino officio di sapere quelli che si ammalaano nell'loro quartieri, & essercitar verso di loro la carità in tutto quello che sarà di bisogno per aiuto dell'anima e del corpo, doue possono; massime nelli mali pericolosi; & prima d'ogni cosa habbino carico, subito che fanno di qualche ammalato nella Parochia, darne senza dimora auiso al Curato, il quale sarà diligente in visitare subito l'ammalato, & andurlo alla Confessione, & ad ogni altra cosa che li bisogna per salute dell'anima sua.

Alcune altre auuertenze per chi hauerà d'amministrare il Sacramento della Penitenza in questa Città, e Diocese di Milano.

IL Confessore si moua ad amministrare il Sacramento della Penitenza, non per rispetto alcuno humano, o temporale; ma per zelo della salute delle anime, ricomperate col Sangue precioso del Figliuolo di Dio. Serui l'vso de confessionali di legno in Chiesa, come ordina il Concilio prouinciale; e quelli per confessar le donne, siano situati in luogo aperto della Chiesa; nè iui confessi donne, se non di giorno. Non confessi nè huomini nè donne in

case secolari senza necessità; e quando confessi donne inferme, faccia star aperto l'uscio della camera.

Non admetta alla confessione li Concupinarij, Biasmatori, e simili altri peccatori consuetudinarij; ancor che dichinno, o promettino di emendarli; se per alcuni mesi prima non hauerà conosciuto in loro veri segni di emendatione, secondo l'ordine che esso confessore hauerà dato loro.

Similmente non admetta li vsurarij, se prima non haueranno rescissi li còtratti feneratici, e fatte le debite restitutioni. Non confessi alcuna persona del clero secolare, se non sarà specialmente a questo deputato.

Riprenda grauemente quelli che mutano li Confessori senza causa.

Auertisca di non admettere facilmente alla confessione alcuno, che da altri Confessori sia stato reietto; accioche non distrugga quello che l'altro ha edificato, o ha procurato di edificare.

Non hauendo più che gran pratica de casi di coscienza, fatta col studio de sacri canoni, e somme, non s'ingerisca a confessar ogni sorte di persone; ma habbi occhio a misurare le forze della sua scienza e pratica.

Quando hauerà accettato alcuno per confessarlo; guardi bene con qual contritione sia venuto, e con qual proposito di lasciar non solo li peccati, ma ancora le occasioni de peccati.

Procuri di eradicare con ogni diligenza alcuni peccati permanenti, & altri disordini, & occasioni de peccati; come sono, inimicizie, litigi, cauillationi de Auuocati e procuratori, bellezze, ricche, simili vanità; E nelli giorni di festa il lauorare, e vendere cose non necessarie per il viuere se carte, & in simili giorni di festa locar habitie, maschere, ouero insegnar a ballare & a giuocar di schirma per prezzo.

Habbi bene alla mano il modo di esaminare & interrogare diligentemente il Penitente delli suoi peccati, e delle debite circostanze.

Non assolua prima della debita soddisfazione, quelli che hanno da soddisfare a qualche debito, o restitutione di quel

d'al-

d'altri, se essendo stati auisati nella passata confessione, benché fatta da altri confessori, non haueranno sodisfatto. Nè parimente assolua quelli, che hanno da sodisfare per legati pii, se non come di sopra: ma se allegaranno cause d'impotenza, o altre escusationi, li rimetta al Reuerendissimo Arcieuescovo, qual si riserva questa cognitione. Ne anco assolua quelli, che non haueranno notificato quel che fanno di cose per se, ouer rubbate, dopò che saranno stati ammoniti per publico editto, o Monitoria Papale, o Archiepiscopale, se prima non fanno tal notificatione. Osseruando ciò molto più diligentemente nella notificatione di Heretici, o sospetti d'Heresia in qual si voglia modo. E similmente nõ assolua quelli, che per falso testimonio in giudicio, hanno pregiudicato o all'honore, o alla robba d'alcuno; fin che non habbino fatto la debita restitutione. Legga spesso, e tenga appresso di se, ouerõ affissi alla sedia doue cõfessa, la Bolla in Cena Domini, e gli altri casi riserva ti alla Sedia Apostolica, & Archiepiscopale: e quelli che haueranno simili casi, indirizzili a chi hauerà facultà di assoluere sopra essi, prima che s'intrometta a confessarli, ouero assoluerli delli altri. Si faccia ben pratico delli canoni penitentiali, quali parimente tenga appresso di se; quando gli parerà ispediente, dica alli confitenti la penitenza, che secondo essi conuerebbe loro per i suoi peccati, accioche da quelli con maggior studio si guardino, quanto più ritronano benigna la Chiesa in mitigarla penitenza de Canon antichi. Occorrendogli caso alcuno, per lo quale li penitenti meritassero penitenza publica; come quelli che publicamente & in cospetto de molti hauessero commesso tal peccato, che non fosse dubio, che gli altri per il scádalo fossero restati offesi e commossi; ricorra dal Reuerendissimo Arcieuescovo, accioche essendo ispediente, possa mutar la penitenza publica che si gli donerebbe imponere, in altra penitenza, secondo il Decreto del Sacro Concilio Tridentino.

Per fuggire ogni sospitione, non dimandi, nè pur con cenzi, dinari, o altra cosa nella confessione, nè per occasione di essa.

Quando gli occorrerà dar penitenza di limosine, o di Messe, ouero di altre cose simili; non applichi dette cose, nè la escutione di esse direttamente o indirettamente, nè a se, nè al proprio Monastero, o alla sua Chiesa.

Il medesimo offerui nelle sodisfationi che gli occorrerà far fare per occasione de debiti incerti, o per commutatione de voti, o simili altre cose ch'egli faccia per qual si voglia legitima facultà.

Non admetta alla prima Communione alcuno, se non l'hauerà confessato tre o quattro volte continue, e ben istrutto delli frutti & importanza di tal Sacramento, e con quanta humiltà, riuereza, e purità di coscienza si deue riceuere. La medesima instructione faccia a quelli che di raro lo riceuono, dichiarando loro l'vtilità inestimabile che caueranno frequentando questo santissimo Sacramento, o quello della penitenza.

Non licentij da se li penitenti, senza hauer dato loro gli opportuni rimedij preseruatiui dalli peccati, ouero alcuno indirizzo in qualche pio & vtile esercizio, per far maggior profitto nella vita Christiana.

Anuertenze per i Reuerendi Confessori, che si desidera siano da i Superiori di ciascun Conuento fatto obseruare.

I Superiori d'ogni Conuento ci dia no copia de nomi e cognomi de tutti i Confessori approuati da noi, tanto per la Città, come per ciascun luogo della nostra Diocesi. In ogni conuento nella porta della Sacristia, e ne i confessionarij, sia affissa la tauola de i deputati alle confessioni; e niuno oltra i designati habbia ardire di confessare.

I Superiori de i Conuenti, non essendo li deputati alle confessioni d'vna medesima sufficienza, diano ordine a detti suoi confessori, che qualità di persone hanno a confessare, e de casi da quali hab-

habbiano da assoluere, secondo la sufficienza maggiore ò minore d'ogn'vno d'essi confessori.

Chi è di età di trenta anni in giù, non confessi donne, se non hauerà dato tal conto di se con la buona vita, e costumi, che li suoi Superiori giudichino che lo possino concedere.

Niuno dimandi, nè pur con cenni, danari, nè altro per la confessione.

Quello che gli è offerto spontaneamente, sia posto in vna cassa commune nella Chiesa dal medesimo che offerisce, in luogo publico, senza che si possa sapere dal Superiore che cosa habbia guadagnato questo nè quell'altro.

Il qual Superiore potrà poi prouedere a i loro bisogni secondo la sua discrezione. Tutte le celle fatte per confessioni siano murate da di fuori, ouero distrutte; accioche più non si vfino a tal effetto; e s'introduca l'uso de confessionarij di legno, come ordina il Concilio Prouinciale.

E quei per confessare le donne siano situati in luogo aperto della Chiesa; nè si confessino le donne se non di giorno.

Esortino quelli che saranno venuti tardi alla confessione, a confessarsi per l'auenire a buon'hora, e non aspettare la settimana santa.

Tengano appreso di se, ouero affissi nel la sedia i casi riseruati alla Sedia Apostolica, & Archiepiscopale.

Non confessino huomini nè donne in casa priuate senza necessità.

Persuadino i confessori a i confitenti la frequentatione della confessione, e comunione.

Riprendano graemente questi che mutano spesso volte confessori.

Non assolvano quei che hanno da sodisfare a qualche restituzione di quello di altri, ò pagamento de legati pii, prima della debita satisfatione, se potendo sodisfare, non haueranno sodisfatto, sendo stati auisati nella passata confessione, ancorche fusse da altri confessori; eccetto quelli che sono graemente ammalati.

A i Concubinarij, & Vsurarij publici, vna volta alla comunione ammessi, se dopo nella loro scelerata consuetudine

ancora saranno perseverati, non più dia no licenza di comunicarsi, se effectualmente non gli conosceranno emendati.

Nel confessar quei giouani, che vorran no esser ammessi alla prima comunione, diligentemente li instruiscono della virtù & importanza di tal sacramento, e con quanta humiltà e riuerenza si debba riceuere; e quali supplicij haueranno a patire coloro, che indegnamente lo riceuono.

La medesima instruzione & esame facciano a quei che di raro lo riceuono, dichiarandogli l'utilità inestimabile che ne cauariano frequentandolo.

Stiano auuertiti di non assoluere quelli, che per falso testimonio deponuto in giudicio, hanno pregiudicato ò all'honore, ò alla robba d'alcuna persona, finche non habbiano fatta la debita restituzione ad ogni modo loro possibile.

Similmente non assolvano quelli, che non haueranno notificato quel che fanno di cose perse, dopo che saranno stati ammoniti a notificarlo per publico editto del Reuerendissimo Arcivescouo, se prima non fanno tal notificatione.

Con ogni diligenza esaminino le conscienze de i confitenti, s'hanno dato ad usura, ò fatto contratti illeciti di qual si voglia sorte; e trouandoli in simili peccati, che per niun modo gli assolvano, se non precedente la debita sodisfatione secondo la dispositione de i sacri Canoni.

Auuertiscano anco a gli infra scritti peccati ordinarij permanenti, i quali procureranno di eradicare, & sono questi. Inimicitie, Litigatori ostinati, Auuocati cauillosi, vendere, e lauorar le feste; e fra questi sono annumerati i Sonatori de Balli, che per prezzo suonano alle Feste, Giuocatori, Belletti, Ricci, e simili vanità, massime alle Vedoue, e Fanciulle da marito, Libri lasciui, e prohibiti, secondo le regole dell'Indice, Superstitioni & incanti, pompe, e mangierie eccessiue.

Si facciano ben praticchi de i Canoni penitentiali, e dicano a i confitenti la penitenza che gli conuerrebbe per ogni lor peccato: accioche da essi peccati

uati con maggior studio si guardino, quanto che ritrouano più benigna la Chiesa in mitigar la penitenza de Canon antichi.

Et occorrendogli calo alcuno, per il quale li confitenti meritassero penitenza publica, come quelli che publicamente, & in conspetto de molti hauessero commesso tal peccato, che non fusse dubbio che gli altri per il scandalo fossero reitati offesi, e commossi, ricorrano a noi, accioche essendo il pediente, possiam mutar la penitenza publica, che fa gli douerebbe imponere, in altra penitenza secreta, secondo il Decreto del sacro Concilio Tridentino.

Auertimenti particolari

Di Monsig. Illustriss. Cardinale di S. Prassede, Arciuescouo di Milano.

Alli Confessori, e Penitentieri deputati per il Giubileo.

HAuendo noi gli anni passati dato fuori per i Confessori nella Città, e Diocesi nostra alcune auuertenze, nelle quali sono molti importanti ricordi intorno al ministerio del sacramento della penitenza; non occorre ripetere hora le medesime cose a Confessori da noi deputati specialmente, o generalmente per il Giubileo dell'Anno santo, concesso da N. S. in questa Città, e Diocesi; ben gli incarichiamo tutti a riuedere con diligenza le dette auuertenze, e mettere in pratica tutte le parti sue, più intieramente che non si è fatto infino a qui da molti.

Queste auuertenze habbiano alla mano, & obseruino con molta diligenza, specialmente ne i capi infra scritti.

Della preparatione interiore, & esteriore de i Penitenti.

De i negligenti nell'imparare, o fare imparare a suoi figliuoli, e famiglia la dottrina, & vita Christiana.

De li padri di famiglia, che non hanno la cura spirituale che deuono anco nel resto delle famiglie loro.

De liouerchi, e perniciosi ornati, e ppe delle donne, e de gli huomini.

Delli peccatori consuetudinarij, & al-

tri; che se bene si confessano anco ogni anno, non dano però reali segni di alcuna emendatione; nè di vera penitenza.

Dell'obbligo di lasciar l'occasioni del peccato.

De i contratti illeciti.

Delle debite restitutioni, e sodisfattioni a legati pij, & altri creditori, & anco alla fama altrui, da farsi prima dell'assolutione.

Delle publiche sodisfattioni, e penitenze.

Dell'indurre le persone ad vna confessione generale, e poi a confessarsi, e comunicarsi spesso.

Dell'aiutare i penitenti dopò la confessione al buono indizzo loro spirituale, & alla perseveranza.

In tutti i sodetti capi, & in molti altri, ne i quali spesso gli huomini stanno inuolti nel peccato, senza pur conoscerlo; come sono, tener libri lasciui, quadri, e figure inhoneste, case aperte per giuochi, affittar case a persone di mala conditione: tenere, o permettere nelle sue Hollarie, Case, o Camere locande, sotto nome di affitto, o altro, barattarie, giuochi, meretrici, balli nelli giorni di festa, & altre dissolutioni: Parimente nell'arti illecite, nelle mercantie, e specialmente ne i cambij, facciano tal diligenza con esami, & interrogationi del penitente, e discussione delle cose, che cauino i penitenti veramente fuori delle tenebre, e delle catene del Demonio, e non perdino se stessi con essi loro.

Instruiscano i penitenti, secondo che vederanno esser di bisogno, dell'oratione che haueranno a fare, e cause per le quali hanno a pregare, & altre conditioni, che hanno da obseruare precisamente per conseguire il Giubileo.

Auertiscano a non incorrer nell'errore, che alcuni Confessori fanno nelle materie di restitutione, differendo infino al fine della confessione il trattarne col penitente, onde poi se ne scordano.

Induchino i penitenti, che fanno leggere, e quando gli parrà così ispediète, le impongano anco necessariamente, di prouedersi d'alcuni libri spirituali, quali giudicheranno più accomodati al

O o bifo-

bisogno di ciascuno d'essi, e pigliar vfo di leggerli spesso, e procurar di cauarne frutto: specialmente poi à questo effetto gli propongano alcun libro di quelli, che si sono stampati di presente per ordine nostro in occasione del Giubileo, cioè, quello del Reuerendo Bascapo Canonico Ordinario nella Chiesa nostra Maggiore, & quello del Reuer. Preposito di S. Fedele del Giesù.

Induchino i penitenti Padri di famiglia con ogni diligenza, ad introdurre doue non era, & rimettere oue sia tralasciato, ò raffreddato nelle case loro, il santo instituto dell'oratione quotidiana della sera, e gli altri tutti a conuenirui, e frequentarla, ò sia nelle case, ò sia nella lor Chiesa parrocchiale, in quei giorni, & luoghi, doue per ordine nostro si fa questa oratione della sera nella Chiesa.

Effortino i penitenti ad intrare in alcuna diuota confraternità, acciò con tal mezzo si fuisino dalle male compagnie, & occasioni, e spendino vtilmente il tempo, massime della festa.

Diano per rimedio à peccatori, che facciano qualche penitenza subito fatto il peccato; come à blasfematori, à baciare in terra, ò dar qualche limosina, ouero dire alcuna breue oratione; ad alcuni assuefatti al peccare, che si confessino ogni settimana, ouero ogni quindici giorni per alcun tempo, secondo che gli possono indurre soauemente; così v'fino altri rimedij opportuni, perche si conseruino, nè ricadano nelli peccati: in che si seruino particolarmente del libro de Remedij de peccati del Padre Loarte della compagnia del Giesù, e parimente dell'vltima parte d'vn'altro libretto del Padre Frate Luigi Granata, dell'ordine di S. Domenico; i quali libri tutti duoi v'sciranno, fuori hora ristampati d'ordine nostro.

Vadino anco distribuendo opportunamente à i penitenti che fanno leggere, secondo che ne vederanno il bisogno, alcuni fogli di quei rimedij particolari de i duoi peccati più frequenti, cioè della carne, e della blasfema: con imporgli per penitenza tra le altre cose, che li leggano tante volte il mese, ò la set-

timana, più ò meno, secondo che giudicheranno bisogno, fino all'altra confessione che faranno; ouero con essortarli a far questo, finche gli habbiano ben prefisa memoria, ò fatto se gli molto famigliari.

Nelle confessioni generali se troueranno la coscienza intrigata, non habbino fretta di dar l'assolutione; ma facciano tornare i penitenti vna, ò due volte, ò tre, ò quante giudicheranno spediente, à fine che sia la coscienza ben sgrauata: & in tanto li aiutino con qualche meditatione della grauezza del Peccato, Morte, & Inferno, e simili.

Auertiscano i Confessori deputati da noi generalmente ò specialmente per il Giubileo senza alcuna limitatione, che se bene per virtù del Breue di sua Santità, & della deputatione nostra, hanno ampia facultà di assoluere i penitenti da i casi riseruati, anco alla Sede Apostolica; non v'fino tal facultà in destruttione, ma in edificatione delle anime.

Auertiscano, che il Breue di nostro Signore non dà facultà di irritare, dispensare, ò commutare voto, nè meno di dispensare in caso di matrimonio proibito, ò permettere che i malamente coniugati, etiam occultati, restino insieme; nè conceda il poter dispensare con maritati prohibiti per causa di incesto, di voto, ò per altro a dimandar il debito; nè altri sopra irregularità, nè habilitare, ò cosa simile: potranno bene assoluere dal peccato incorso per la transgressione del voto, ò per altri eccessi ne i sopradetti casi, ma non habilitargli in ciò; essendo che la facultà si estende solo ad sacramentalem absolutionem peccatorum, & ad absoluendum ab excommunicatione. Con tutto questo essendo ricercati di alcuna commutatione di voto, dispensa, ò altra habilitazione, e cose simili, ricorrono da noi, ouero dal Reuerendo Penitentiero maggiore ordinario della Chiesa nostra Metropolitana, ouero fuori dal Vicario Foraneo, perche si possano consolare & soccorrere quei penitenti nelli loro bisogni, secondo che si vedrà essere expediente per beneficio delle loro anime.

me, con le facultà particolari che habbiamo dalla Santa Sede Apostolica, ouero con scriuerne à Roma.

Auisino anco i penitenti che hanno cenfare Ecclesiastiche, che per vigore del Giubileo si assoluono solo, & ad effetto di conseguire il Giubileo con reincidentia in foro conscientia; & che in foro fori sono obligati a chieder l'assoluzione dall'Ordinario, ò altro superiore al quale spetti, e sodisfare alla parte, se ci entra obligo di restituzione.

Non accettino da penitenti danari, nè qual si voglia altra cosa, sotto qualunque pretesto, etiam di celebrare, ò far celebrare Messe, ò far altra opera pia; e tutto ciò sotto pena di escommunicatione.

Non applichino à beneficio proprio, ò di altra persona particolare, nè della sua Chiesa, nè monasterio, limosina, ancorche per celebratione di Messe, nè per altre sodisfattioni, etiam di oblighi incerti, nè per penitenza che impongano à i penitenti.

Nè meno pigliano danari, ò altre cose da restituire, eccetto se la necessità per non scoprire il penitente lo ricercasse; & in tal caso procurino vna polizza di riceuuta da colui à chi haueranno fatta la restituzione, e la consegnino al penitente; & in tutto procedano di maniera, che fuggano ogni ombra, & apparenza anco d'auaritia.

Nelle applicationi che gli occorrerà di fare per le occasioni sudette, ò simili, habbiano a memoria specialmente l'urgente bisogno della reparatione della Chiesa di S. Lorenzo maggiore: quale raccomandandino opportunamente alli penitenti.

Non cōfessino per il Giubileo senza particular ordine nostro fuori delle Chiese assegnate generalmente, ò particolarmente deputate da noi à ciaschedun di loro; eccetto quei penitenti, che da noi haueranno special licenza per alcuna causa di confessarsi in altra Chiesa, ouero in casa priuata per occasione d'infirmità, ò altra simile; e quando dal Penitenciero maggiore, ò Vicario Foraneo per alcuni straordinarij bisogni saranno mandati ad alcun'altra Chiesa.

Mentre ascoltano le confessioni, habbino sempre la cotta, e stola; eccetto se sono di quei regolari, che in Chiesa ne i Diuini officij vsano la cappa, ò altro habito in luogo di cotta; nel qual caso in questa occasione potranno far il medesimo; e se sono deputati generalmente per il Giubileo, habbino anco in mano la barchetta, quando confessano nelle Chiese deputate à questo.

Siano soleciti à trouarsi la mattina per tempo nella Chiesa, al confessional deputogli, nè assentarsene per tutto il giorno, se non per quel spatio che sia necessario per il desinare, ò per altra urgente necessità.

Quello che sopra ogni cosa desideriamo da loro, è, che veggano la buona disposizione, che già da molti segni si vede in questo Popolo à rinouarsi spiritualmente, e riceuer prontamente quegli aiuti, & indirizzi che gli saranno dati in questa occasione: però in conformità di questa dispositione procurino con instanti orationi, con ardente charità, e straordinaria diligenza nel loro ministero intorno alle confessioni, & anco dopò con altri officij spirituali, di far quel frutto in loro, che ricerca si rara occasione, come è questa del Giubileo dell'Anno santo.

Quelli Confessori, che sono deputati, ò permessi da noi à confessar per il Giubileo, ma limitatamente, auuertiscano di non ecceder le loro facultà: come a dire, i Curati à quali si è concesso di confessare quelli soli della sua parochia, e quegli anco Curati, & altri che si è dichiarato, ò cōcesso, che confessino solo quelli che non hanno casi riseruati: & à questo effetto prima d'incominciare ad ascoltar la confessione, facciano diligenza i primi di sapere, se chi se le appresenta è della sua parochia: quest'altri di intendere da essi penitenti, s'hanno, ò possono hauer casi riseruati: nel qual caso gli rimettino a confessarsi intieramente da Confessori deputati con la facultà piena del Giubileo, poiche essi non possono impacciarsi di loro, & non incorrano nell'errore di farli dimidiare la confessione, assoluendoli loro da i peccati riseruati, cosa che non possono.

Auertiscano anco, quando rimettono alcuno al Penitentiero maggiore, ò ad altri Confessori, per hauer il penitente bisogno di maggior facultà della loro, ò per altrz causa, auuertiscano con molta cautione di non far bollettino, ò dar altro segno, con che si scuopra diretta, ò indirettamente alcuna cosa, che sia sotto il sigillo, e secreto della confessione.

Dia notitia il Vicario à gli altri Confessori del Vicariato deputati da noi, ò con facultà ampla, ò con limitata alle confessioni per esso Giubileo, delle nostre istruzioni fatte per essi, che si mandano stampate con queste, delle quale darete copia à ciascuno d'essi, ò fare che loro stessi se la facciano, perche sappino quello che hanno da fare.

AVVERTIMENTI

Per quelli che hanno da riceuere gli ordini minori, ò maggiori.

Quelli che desideraranno esser promossi alla prima Tonsura, vn mese innanzi il tempo della ordinatione si presentino auanti à noi, e ci diano i nomi loro, e de suoi Padri, la Parochia, e luogo doue habitano: e se habitano nella Città, facciano questo officio personalmente; se nella Diocesi, basterà che'l facciano per mezzo del Vicario foraneo, ò d'altri; accioche possiamo in tēpo, da chi meglio ci parerà, far prendere informatione de i natali, età, e costomi loro, & altre qualità.

Tutti quelli che verranno per esser promossi alla prima Tonsura, ouero ad alcuno de gli ordini minori, portino ad ogni ordinatione, alla quale verranno, fede in iscritto della probità, e buona vita loro, dal lor Curato, e dal Maestro nella cui Scuola attendono à i studi.

Et essendo già Chierici, ò più oltre ne gli ordini, portino ancor fede in iscritto da vno de i Confessori deputati ad ascoltare le Confessioni de i Chierici ò Sacerdoti, di essersi confessati da lui almeno vna volta il mese; specificandosi nella fede, quanto tempo è ch'egli ascol-

ta la sua confessione, frequentata come di sopra.

Vna simil fede portino circa la Cómunionione dal proprio Curato, ouero da chi gli hauerà comunicati, quando si fossero comunicati in altra Chiesa.

Parimente portino fede del Rettore di quella Chiesa, alla quale saranno stati ascritti nella ordinatione, d'hauere in essa seruito almeno tutte le feste à i Diuini officij, e particolarmente d'hauer essercitato spesse volte in essa la funzione, & altri essercitij, che si contengono nella Tauola di dette funzioni prescritta da noi, secondol'ordine che hauerà riceuuto, in quanto comportarà la qualità di detta Chiesa, à giudicio d'esso Rettore, ouero de nostri Vicarij.

Le fedi, che si appartengono alla Confessione, e Communionione, e buoni costumi, essendo di alcuni de i Seminarij, siano fatte dal Rettore del Seminario, nel quale sono,

Et hauendo come s'è detto il Chiericato, ò alcun'ordine; portino vn'altra fede dal loro Curato, d'essere andati in habito Clericale, & honesto continuamente secondo l'ordine del Concilio Prouinciale, e d'hauer portato la corona Clericale, e che'l lor Curato nò habbi veduto, che dopò che hanno pigliato l'habito Clericale, ò almeno dopò la publicatione di questi nostri auuertimenti, habbino portato calze d'altro colore che nero, nè calzoni imborsati, nè sagli, nè camiscie crespe alla gola, nè alle maniche, ò altri simili habiti indecenti, contra il Decreto del Concilio Prouinciale.

Porteranno ancora g'istrumenti de tutti gli ordini, che haueranno riceuuti sin'à quel tempo.

Quelli che desiderarano esser promossi ad alcuno de gli ordini maggiori, ancorche siano de Seminarij, almeno vn mese innanzi il tempo della ordinatione si presentino auanti à noi, e ci diano i nomi loro, e de suoi Padri in iscritto; la Parochia doue stanno, e doue per tre anni adietro hanno habitato; e l'ordine, che desideraranno riceuere: E se habitano nella Città, facciano questo officio personalmente; se nella Diocesi, baste-